

**NESSO DI RISCHIO “PREVALENTE” E DELITTI
CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA.
UN’ANALISI CRITICA DEL DIRITTO VIVENTE**

di Francesco Contri
(*Dottorando in Diritto penale,
Università degli Studi di Ferrara*)

Sommario: 1. Cenni introduttivi. – 2. La sottovalutazione della (necessaria) individuazione del rischio realizzatosi nell’evento disastroso. – 3. Multidirezionalità (dei rischi) e polivettorialità (delle regole cautelari). – 4. Il *leading case* in materia: il disastro ferroviario di Viareggio – 4.1. Le regole cautelari “a spettro plurimo” quale ordinaria alternativa al canone del rischio “prevalente” – 4.2. La portata generale delle statuizioni della Suprema Corte – 5. Disastro interno, disastro esterno e rischio lavorativo. Vi è ancora spazio per i disastri “nei luoghi di lavoro”? – 5.1. La mancata predisposizione di cautele volte a ridurre le emissioni nocive o inquinanti. – 5.2. L’assenza o la scorretta manutenzione di cautele a salvaguardia della sicurezza di impianti o servizi. – 6. Sintesi e conclusioni.

1. Il presente contributo prende le mosse dalle frequenti difficoltà – ravvisabili nelle pronunce sia di merito sia di legittimità – relative all’individuazione del tipo di disastro verificatosi (e dunque della fattispecie applicabile al caso concreto) allorché questo non appaia “nitido” nella sua conformazione.

La peculiarità dei delitti contro l’incolumità pubblica si mostra sotto un duplice fronte. Da un lato, il legislatore – salvo che per la costruzione della fattispecie di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.)¹ – ha coniato svariate figure di disastro enunciandone i caratteri “a valle”, a partire dagli effetti reali o potenziali: incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, etc.² Dall’altro lato, in corrispondenza

¹ Per un’analisi recente della disposizione, A. Gargani, *Il disastro innominato. La tutela penale contro i disastri ambientali e sanitari*, in *Reati contro l’incolumità pubblica*, a cura di D. Castronuovo, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2024, 178 ss.

² Per vero, il codice individua varie figure di disastro “innominato”, ovvero ipotesi nelle quali non compare il riferimento a nozioni semanticamente pregnanti (es., come visto, incendio, frana, valanga, disastro ferroviario, etc.). Ciò non di meno, salvo per il riferimento all’altro disastro contenuto all’art. 436 c.p., la definizione tipologica di siffatti eventi di danno alle cose qualificati dal comune pericolo potrebbe essere ricavata valorizzando la situazione di rischio presa in considerazione (es. disastro *sul lavoro* ex art. 437 c.p., disastro nei pubblici trasporti ex art. 432 c.p., disastro derivante dall’attentato alla sicurezza degli impianti elettrici, del gas

con il codice Zanardelli, ha mantenuto fermi, tra i peculiari connotati del pericolo comune, i caratteri della “potenza espansiva del nocumento” e della “diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone”³. E proprio tali elementi rendono frequente il possibile intreccio di una pluralità di fattispecie del Titolo VI: il fattore scatenante il disastro (naturale o tecnologico) ben potrebbe ora sfociare in un danno qualificato dal pericolo⁴ astrattamente ricollegabile a plurime incriminazioni, ora tradursi in un disastro dai connotati facilmente riconoscibili, che nondimeno si sviluppa ulteriormente, realizzando fenomeni riconducibili ad altrettante (e diverse) disposizioni normative.

i) A proposito del primo caso, si ponga mente al crollo di un viadotto autostradale, destinato al passaggio di veicoli e automezzi (anche di natura pubblica), ma, al contempo, sede di lavoro per i manutentori dello stesso ponte. Il disastro rappresentato dal crollo, pur nella sua unicità fenomenologica, parrebbe astrattamente sussumibile in diverse norme incriminatrici: crollo di una costruzione (art. 434 c.p.), attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti (art. 432 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)⁵.

ii) Quanto alla seconda ipotesi, si pensi alla perdita di controllo di un velivolo al cui interno sono trasportati molti passeggeri, che, precipitando in un centro abitato, cagioni un incendio e abbatta plurime abitazioni. Il fattore scatenante una molteplicità di eventi pericolosi potrebbe, in ipotesi, essere unico: il malgoverno dell’aeromobile. A essersi integrate, però, parrebbero una pluralità di fattispecie: nell’ordine, disastro

o delle comunicazioni ex art. 433 c.p., etc.). Tali figure, dunque, al contrario di quelle previste dagli artt. 434 e 436 c.p., sarebbero solo direttamente “indeterminate” e ben potrebbero formare oggetto delle considerazioni svolte nel testo. Sulla distinzione tra disastri nominati e innominati, per tutti, D. Castronuovo, *La tutela dell’incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici*, in www.lalegislazionepenale.eu, 27 novembre 2024, 26 (anche in Id., a cura di, *Reati contro l’incolumità pubblica*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2024).

³ Cfr., in particolare, A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica*, Torino 2005, 160 ss. Per una ricostruzione delle origini storiche e codicistiche dei delitti contro l’incolumità pubblica, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: G. Sammarco, voce *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *ED, Volume XXI*, 1971, 28 ss.; S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, tomo I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, Padova 2003, 3 ss.; A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 31 ss.; Id., *Reati contro l’incolumità pubblica*, tomo I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, Milano 2008, 13 ss.; Id., voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *ED, Annali VIII*, 2015, 571 ss.; Id., voce *Disastro colposo*, in *Reato colposo*, a cura di M. Donini, in *ED, I Tematici*, II, Milano 2021, 411 s.; nonché, da ultimo, D. Castronuovo, *La tutela dell’incolumità pubblica*, cit., 1 ss.

⁴ Così, segnatamente, A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., *passim*. Sulla definizione di “disastro” e sulle sue diverse classificazioni, tra gli altri, D. Castronuovo, *La tutela dell’incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici*, cit., 25 ss. e L. Siracusa, voce *Disastri*, in *EG*, 2017, *passim*.

⁵ Il caso è tratto dal processo relativo al crollo del viadotto Polcevera (c.d. Morandi) a Genova (cfr. *infra*, § 5.2).

aviatorio, incendio e crollo di costruzioni (art. 428, 423, 434 c.p.).

Il paradosso del codice Rocco, quanto al profilo in esame, sta dunque nell’aver segmentato diverse figure di disastro in base, almeno apparentemente, ai propri effetti lesivi, mantenendo intatti, al contempo, i predetti caratteri della “potenza espansiva del nocumento” e della “diffusibilità del danno ad un numero indeterminato di persone” quali elementi costitutivi (impliciti) del comune pericolo. La tendenza naturalmente espansiva del disastro – l’evento non potrebbe considerarsi tale qualora non presentasse siffatto carattere – contribuisce dunque a sfumarne gli specifici connotati, rendendo difficoltosa l’individuazione della fattispecie applicabile. Di qui l’imprevedibilità dell’inquadramento giuridico da parte delle Pubbliche Accuse (e della conseguente eventuale dichiarazione di responsabilità all’esito del giudizio) per fatti spesso del tutto assimilabili tra loro, che, come si vedrà, mina, oltre che la certezza del diritto, anche le concrete possibilità di difesa degli imputati⁶. La questione potrebbe essere ampliata e successivamente spostata sullo “scivoloso” terreno del concorso (reale o apparente) di norme⁷. L’intento di questa analisi, tuttavia, si arresta ad uno stadio anteriore. Non si tratta di stabilire a quale (o quali) fattispecie debba essere ricondotto un evento che rappresenti la concretizzazione di rischi omogenei (si pensi, ad es., alla verifica di naufragio, con incendio dell’imbarcazione, dovuto al surriscaldamento del motore: ipotesi astrattamente riconducibile agli artt. 428 e 423 c.p.), bensì di evidenziare come una corretta descrizione dell’evento, eseguita a partire dall’individuazione del rischio che si è realizzato nello stesso, riesca a risolvere a monte parecchi dei casi in analisi.

La valorizzazione degli effetti del disastro, in luogo di una precisa individuazione del rischio che si è realizzato nel risultato lesivo, non è però l’unico elemento che desta incertezza nella lettura di siffatti complessi fenomeni lesivi. A ciò si aggiunge la frequente sovrapposizione tra rischi ed aree di tutela, assai amplificata dal progresso tecnologico⁸, cui non di rado corrisponde l’unicità (almeno parziale) delle regole

⁶ Cfr. § 6.

⁷ In argomento cfr., tra i più recenti contributi, le opere monografiche di L. Bin, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino 2022; M. Scoletta, *Idem crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme penali*, Torino 2023; M. Gambardella, *Il tempo nelle relazioni tra norme incriminatrici*, Torino 2025.

⁸ In generale, A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna 2010, 137, osserva che «l’espansione geometrica delle capacità produttive, delle potenze impiegate, l’applicazione della razionalità scientifica all’organizzazione del lavoro e alla produzione di beni o servizi, hanno mostrato, con palpabile evidenza, le ricadute nocive ben al di fuori del recinto, tradizionalmente separato della fabbrica, per investire e coinvolgere le attività»; per poi precisare che «sul piano degli interessi tutelati, ferma restando l’esigenza di tutela nei confronti di chi è occupato nella fabbrica (anche rispetto alle modalità lavorative), si è fatta strada la necessità

cautelari volte a gestirli (in riferimento ai rischi) o a salvaguardarle (in relazione alle aree di tutela): il richiamo è alla c.d. multidirezionalità delle diverse matrici di rischio. Volendo anticipare questioni su cui sarà concentrata l'attenzione nel prosieguo, si pensi all'omissione di misure destinate ad impedire (o ad attenuare) il contatto dei lavoratori con una sostanza tossica – e dunque ad eliminare o a ridurre il rischio della verifica di patologie ad essa correlate – (rischio lavorativo), da cui potrebbe dipendere la contaminazione dell'ambiente esterno all'azienda (rischio ambientale) e dei prodotti agroalimentari ivi coltivati (rischio alimentare). Una medesima regola cautelare (es.: apposizione di aspiratori) risulta idonea ad impedire eventi concretizzanti rischi diversi e, senza dubbio, afferenti a plurimi settori di tutela (sicurezza del lavoro, dell'ambiente e degli alimenti).

Se si considera che l'individuazione dei soggetti garanti dovrebbe essere praticata a partire dal rischio specifico realizzatosi negli eventi⁹, si rende evidente la necessità, in rispondenza ai principi di legalità e di personalità della responsabilità penale, di individuare un criterio selettore della fattispecie applicabile e dei soggetti responsabili dei risultati dannosi: i soli tenuti all'adempimento della diligenza doverosa¹⁰. Tale criterio, secondo noti approdi dottrinali e valorizzando impostazioni anche giurisprudenziali¹¹, può riconoscersi nel “nesso di rischio”: rapporto tra condotta ed evento, nonché specifico corollario del principio di responsabilità per fatto proprio, prima che colpevole, che postula la corrispondenza tra il rischio (illecito) attivato, aggravato o non ridotto e quello concretizzatosi nei risultati lesivi¹².

Lo scritto sarà suddiviso in due parti. Nella prima si tenterà di lumeggiare le difficoltà di cui si è brevemente dato conto, provando a fornire una possibile soluzione

di assumere, in termini collettivi, le pretese alla sicurezza e alla salute di coloro che, pur non coinvolti nell'attività produttiva, possono subire i danni da questa generati, che scavalcano, oltre che i cancelli della fabbrica, spesso le frontiere degli stati».

⁹ Cfr. *infra*, § 4.1.

¹⁰ Sulla distinzione tra “dovere di diligenza” e “diligenza doverosa” (quale contenuto del dovere), in particolare, D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano 2009, 286 ss. In argomento, tra gli altri, D. Brunelli, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, Pisa 2023, 102 ss.

¹¹ Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia della Suprema Corte sul caso del disastro ferroviario di Viareggio, su cui si tornerà a breve.

¹² Per un approfondimento del concetto, significativo già in sede di tipicità prima che in sede di colpevolezza, per tutti, M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, Torino 2006, *passim*, nonché, più di recente, Id., voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *ED, Annali III*, 2010, 635 ss., e, da ultimo, Id., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, in *RIDPP*, 2022, 25 ss., secondo il quale tale elaborazione concettuale dovrebbe assurgere a vero e proprio “nuovo elemento costitutivo del reato”.

teorica¹³. La seconda parte sarà funzionale alla concreta rilettura, per mezzo dell'applicazione degli approdi raggiunti, di alcune tra le vicende “disastrose” più drammatiche del nostro paese¹⁴. Saranno richiamati, per i profili di interesse, i casi Eternit e Ilva, quanto ai disastri ad etiologia lungo-latente, e i crolli della funivia del Mottarone e del viadotto Polcevera, con riferimento ai disastri ad etiologia immediata e violenta. Per esigenze di chiarezza e, insieme, di sintesi, tali vicende saranno analizzate prendendo come parametro la costantemente richiamata fattispecie di rimozione od omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), della quale si tenterà di delineare lo specifico ambito applicativo.

Il disastro (ferroviario) di Viareggio, idoneo ad essere anch'esso ricompreso tra le ipotesi di disastro istantaneo da ultimo richiamate, assumerà invece un peso decisivo nella prima parte del lavoro. Le statuizioni della Suprema Corte sulla vicenda, senz'altro apprezzabili e condivisibili, saranno erette a principi cardine per il dissolvimento dei dubbi, già richiamati, concernenti l'individuazione della fattispecie applicabile e la corretta imputazione oggettiva degli eventi (di danno o di pericolo) ai soggetti chiamati a risponderne¹⁵.

2. È ormai data per acquisita, ai fini dell'imputazione – (anche) oggettiva¹⁶ ovvero (esclusivamente) soggettiva – di un evento, la necessità di accertare che questo rappresenti la realizzazione del rischio attivato, aggravato o non ridotto da parte del soggetto attivo. Il principio di personalità della responsabilità penale impone l'accertamento, tra gli altri, del “nesso di rischio”¹⁷. Ciò significa che l'evento

¹³ §§1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2.

¹⁴ §§ 5, 5.1, 5.2, 6.

¹⁵ Cfr., in particolare, §§ 4, 4.2.

¹⁶ Il riferimento è, evidentemente, alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento, già da tempo adottata dalla dottrina tedesca (fondamentale, sul punto, C. Roxin, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, in *Politica criminale e sistema del diritto penale*, a cura di S. Moccia, Napoli 1998, 83 ss.) e la cui originale riproposizione, nella dottrina nostrana, si deve, principalmente, a M. Donini, *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, Parte I*, in *RIDPP*, 1989, 588 ss.; Id., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento, Parte II*, *ibidem*, 1114 ss. Sul punto, altresì, M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, cit., *passim*, nonché, più di recente, Id., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, cit., 25 ss. Per una valorizzazione di tale teoria in funzione di dissoluzione dei dubbi circa la presenza di pluralità o unità d'azione nell'ambito del concorso omogeneo, L. Bin, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit., 305 ss.

¹⁷ Come noto, le tesi, sul punto, sono piuttosto variegate. A seguito della sentenza n. 364 del 1988, ritiene necessario rileggere il principio di responsabilità per fatto proprio alla luce del (neo-nato) principio di colpevolezza, ad esempio, M. Donini, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano 1991, *passim*, e, successivamente, Id., *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *RIDPP*, 2018, 1612 ss.

verificatosi, per essere imputato ad un soggetto, deve corrispondere a quel tipo di eventi che la regola cautelare violata – a cui si ricollega causalmente la verifica dell’evento – mirava, *ex ante*, a prevenire. «La condotta, dopo aver prodotto o superato un livello di rischio non più lecito, [deve realizzare] nell’evento lo specifico rischio illecito, non un rischio diverso»¹⁸.

Da ciò discende che non tutti gli eventi causalmente provocati dall’attivazione o dall’aumento di un rischio illecito possono essere rimproverati al soggetto che li abbia in tal modo prodotti: lo possono essere solo quelli rientranti nel “cono di protezione” apprestato dalla specifica regola cautelare violata¹⁹.

(per ulteriori specificazioni cfr. *infra*, nt. 19). Per una disamina di alcune delle posizioni sostenute in dottrina circa l’opportunità di valorizzazione nel nostro ordinamento della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, O. Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino 2003, 348 ss. Rifiuta categoricamente il recepimento della stessa, la quale altro non farebbe se non replicare un principio già largamente riconosciuto in ambito colposo, in particolare, G. Marinucci, *Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?*, in *RIDPP*, 1991, 3 ss., 18 ss.

¹⁸ Così, M. Donini, *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, cit., 26. Il riferimento al carattere illecito del rischio attivato o aggravato – postulato del principio di personalità – implica l’adozione della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento. Già A. Vallini, *Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico*, in *DPP*, 2015, 1541, evidenziava chiaramente come fosse proprio il profilo dell’illiceità del rischio attivato o aumentato a distinguere la lettura dell’art. 41 cpv. incentrata sulla competenza per aree di rischio – che postula la corrispondenza tra il rischio attivato o aumentato e quello realizzatosi nell’evento – dalla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento.

¹⁹ Questo assunto, che la dottrina trae quale corollario (solo) del principio di colpevolezza o (anche) del principio di responsabilità per fatto proprio, vale – è bene precisarlo – anche per reati a coefficiente soggettivo doloso. L’argomento è stato ampiamente approfondito in dottrina; nondimeno, per ciò che qui segnatamente interessa, occorre evidenziare che, nei casi in esame, assai di rado potrà rinvenirsi in capo all’imputato un coefficiente soggettivo doloso rispetto all’evento disastroso. Sul punto, seppur prima della pronuncia delle Sez. un. del 2014 sul caso Thyssenkrupp, che ha ri-definito il confine tra colpa cosciente e dolo eventuale, M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, cit., 143 ss. Sull’imprescindibilità dell’accertamento del “nesso di rischio” anche nei reati dolosi v. anche G. Marinucci, *Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?*, cit., 30, il quale arriva a sostenere che «non c’è dolo senza colpa: si configura la realizzazione dolosa del fatto, sempreché – in assenza di dolo – siano presenti, rispetto allo stesso fatto, gli estremi della colpa»; nonché a concludere che «dal punto di vista strutturale, dolo e colpa sono concetti giuridici che esprimono fenomeni diversi, da *aliud* a *aliud*; ma nell’ordine dei criteri normativi che fondano e graduano la colpevolezza dell’agente, dolo e colpa si trovano in rapporto scalare: da più a meno colpevole». In relazione a siffatta impostazione, D. Brunelli, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, cit., 91 ss., in part. 94 ss. Invero, anche i sostenitori della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento ritengono che tale giudizio debba considerarsi – insieme all’attivazione o all’aumento di un rischio *ex ante* illecito – elemento comune ai reati sia dolosi sia colposi. A tal fine, però, valorizzano il coefficiente di colpevolezza già insito nella condotta di per sé considerata. In particolare, essi evidenziano come, a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 364/1988, «non abbiamo più dolo e colpa “psicologici” spalmati sulla c.s.q.n. come una diversa marmellata su un identico panino: sono invece amalgamati in un modo di agire umanistico, doloso o colposo, che modifica anche il significato della c.s.q.n., perché le modalità condizionanti sono decisive per il “fatto tipico” colposo e per quello doloso. Il sostrato che veicola il dolo non è lo stesso che veicola la colpa. È, insomma, un problema di tipicità, di fatto tipico». Così M. Donini, *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, cit., 29. Sul punto cfr., anche per gli ulteriori riferimenti,

Anche nei casi in cui si siano verificati veri e propri eventi disastrosi risulta dunque necessaria la verifica della corrispondenza di tali peculiari eventi alla *ratio* dei doveri cautelari violati. Breve: il disastro potrà essere imputato al soggetto garante – inteso quale “gestore del rischio specifico”²⁰ – solamente se la sua realizzazione, oltre a dipendere (*rectius* co-dipendere) causalmente dalla violazione di una regola cautelare, rientri nello spettro di tutela da essa apprestato²¹.

Ciononostante, mentre nell’esesesi dei delitti (tendenzialmente colposi) di omicidio e lesioni personali l’imprescindibilità dell’accertamento del nesso di rischio, benché ritenuto sussistente quasi in automatico, pare essere ormai stata acquisita dal diritto vivente (si pensi, in particolare, alle materie della sicurezza del lavoro, della circolazione stradale e, seppur più raramente, della responsabilità medica)²²; le

altresì L. Bin, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit., 305 ss. Per converso, non ritiene sussistente un rapporto di scalarità tra rischio doloso e colposo, dovendo essi mantenere una specifica autonomia, F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino 2023, 333 ss. Sulla questione, compiutamente, e da ultimo, K. Summerer, *Tipicità soggettiva. Il dolo e la colpa nel fatto*, Torino 2024, *passim*.

²⁰ Così, in giurisprudenza, Cass. 23.11.2012 n. 49821, in www.penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2013, con scheda di M.L. Minnella, *Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia*, nonché, successivamente, Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, in www.giurisprudenzapenale.com, 18 settembre 2014. Sul criterio di competenza, pur con sfumature non soltanto terminologiche, *inter alios*, L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino 2004, *passim*; Id., *Competenze ripartite: il contributo dei criteri normativi alla individuazione dei soggetti penalmente responsabili*, in *IP*, 2013, 2, 247 ss.; M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, cit., *passim*; Id., voce *Imputazione oggettiva dell’evento (diritto penale)*, cit., 635 ss.; Id., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, cit., 25 ss.; R. Blaiotta, *Causalità giuridica*, Torino 2010, 195 ss.; Id., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino 2023, 206 ss.; A. Vallini, *Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico*, cit., 1540 ss.; D. Micheletti, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento. L’abbrivio dell’imputazione colposa*, in *Discrimen*, 3 settembre 2018; S. Dovere, *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa*, in *Reato colposo*, a cura di M. Donini, in *ED, I Tematici*, II, Milano 2021, 597 ss.; D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2023, 320 ss.; F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 244 ss. Nella letteratura tedesca, per tutti, G. Jakobs, *Sistema dell’imputazione penale*, Napoli 2017, *passim*. Sull’evoluzione – non esente da profili di criticità – della nozione di garante, inteso come soggetto su cui grava il potere-dovere di gestire un rischio specifico a prescindere dalla forma commissiva o omissiva della condotta, sia consentito il rinvio a F. Contri, *Posizione di garanzia, nesso causale e tendenze evolutive. Rapsodiche considerazioni sulla responsabilità penale del RLS*, in *DPEI*, 2024, 2, 48 ss.

²¹ M. Donini, *Imputazione oggettiva dell’evento. “Nesso di rischio” e responsabilità per fatto proprio*, cit., 143 ss. pone in luce come, in queste fattispecie, l’evento dipenda anche da fattori «sopravvenuti, naturali o sociali che non è possibile dominare una volta attivata la situazione pericolosa. Esso è dunque codeterminato dal caso». Proprio nell’ambito dell’esesesi di questi delitti, allora, si fa ancor più sentita la necessità di individuare un rischio *ex ante* illecitamente attivato o aumentato, la sua particolare realizzazione nell’evento, nonché di accertare che quei fattori, i quali *ex post* hanno fondato o aggravato la responsabilità, corrispondano a quello specifico rischio attivato o aumentato *ex ante* dal soggetto, non ad un rischio diverso. Sulla “normale inevitabilità” dei disastri, in particolare, F. Centonze, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano 2004, *passim*.

²² La giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro, infatti, oggi perviene all’esclusione della responsabilità

motivazioni delle pronunce – sia di merito sia di legittimità – in materia di disastri paiono palesare, sul punto, una confusione (anche concettuale) difficilmente giustificabile. Salvo rari casi, in cui, peraltro, dalla concretizzazione di un peculiare tipo di rischio negli eventi (segnatamente di danno alle persone) dipendono importanti esiti del processo²³, la giurisprudenza non pare – almeno sino ad ora – aver riservato particolare attenzione all’individuazione della natura del rischio, *ex ante* illecitamente attivato, aggravato o non ridotto, realizzatosi nell’evento di pericolo. Nel prosieguo, si cercherà di evidenziare come, a causa della “diffondibilità del pericolo” e dell’“indeterminatezza delle possibili vittime” «quali connotati tipici del pericolo comune»²⁴, l’omissione di una medesima cautela funge spesso da base per la valorizzazione di fattispecie diverse e rispondenti non solo alla realizzazione di rischi differenti, bensì finanche ad una opposta dinamica etiologica nella causazione dell’evento²⁵. In sintesi, una volta accertata la verifica di un vero e proprio disastro, complici anche la tendenziale comparabilità delle cornici edittali delle norme incriminatrici che vengono in rilievo, il processo di identificazione del rischio tradottosi nei risultati lesivi non pare giocare, nella sostanza, alcun ruolo: la scelta della fattispecie applicabile al caso concreto (spesso, come si diceva, di plurime fattispecie)

del soggetto garante riconoscendo la condotta colposa ed imprevedibile del lavoratore idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell’art. 41 cpv. solamente in quella che attiva un rischio esorbitante rispetto alla sfera di competenza del soggetto debitore di sicurezza. Sul punto, anche per i rispettivi riferimenti giurisprudenziali, tra i molti, R. Blaiotta, voce *Sicurezza del lavoro e reati colposi*, in *Reato colposo*, a cura di M. Donini, in *ED, I Tematici*, II, Milano 2021, 1193 s.; Id., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 212 ss.; M. Donini, *Nesso di rischio. Il disvalore di azione-evento*, cit., 41 ss.; D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 353 ss.; J. Della Valentina, *Ancora una decisione in materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni auto-inferti dal lavoratore: alla ricerca di nuove soluzioni mediante il reimpiego di vecchi paradigmi*, in *DPEI*, 2023, 2, 81 ss.; F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino 2024, 188; nonché, altresì per alcuni riferimenti sulla valorizzazione del nesso di rischio in materia di circolazione stradale, S. Dovere, *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa*, cit., 597 ss. Nell’ambito della responsabilità del sanitario, tra le pronunce che richiamano la necessaria corrispondenza tra il rischio attivato, aggravato o (più frequentemente) non ridotto e quello realizzatosi nell’evento, benché con esiti differenti, Cass. 26.5.2022 n. 36044; Cass. 20.4.2022 n. 32241; Cass. 4.4.2022 n. 18396; Cass. 11.2.2020 n. 11536. In dottrina, per tutti, A. Vallini, *Colpa medica, concause sopravvenute e competenza per il rischio: qualcosa di nuovo, anzi d’antico*, cit., 1537 ss. In tema, diffusamente, A. Perin, voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in *Reato colposo*, a cura di M. Donini, in *ED, I Tematici*, II, Milano 2021, 288 ss., il quale osserva oltretutto che «il criterio dello scopo/ambito di protezione della norma emerge specialmente rispetto ai casi di violazione di regole cautelari predefinite: il criterio in parola è funzionale proprio perché tali regole sono già riconosciute nel contesto di attività o professionale di riferimento e, quindi, sono dotate di ambiti di applicazione e protezione altrettanto definiti».

²³ Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia della Suprema Corte relativa al disastro ferroviario di Viareggio (cfr. *infra*, §§ 4 e 4.2).

²⁴ A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 160 ss.

²⁵ È l’ipotesi relativa, ad esempio, al caso Ilva di Taranto, su cui si tornerà al § 5.1.

pare avvenire sulla sola base degli effetti concretamente prodottisi, facendo prevalere in via esclusiva il disvalore d’evento a discapito di quello d’azione.

Sulle conseguenze di tale prassi esegetica si tornerà più avanti; basti, per il momento, rilevare che la mancata attenzione per la natura del rischio realizzatosi, oltre a rendere sostanzialmente fungibili i delitti di comune pericolo, così arrecando un evidente *vulnus* al principio di legalità, importa gravi pregiudizi anche ai canoni, costituzionalmente tutelati, di responsabilità per fatto proprio (e colpevole).

In particolare, mediante siffatta illegittima prassi interpretativa, diventa altamente probabile che il soggetto garante non risulti correttamente individuato²⁶; che gli venga attribuita una responsabilità penale per un mero *versari in re illicita*²⁷; che sia chiamato a rispondere (anche in concorso di reati) per uno o più delitti diversi da quello (o quelli) che, viceversa, avrebbe(ro) dovuto trovare applicazione; che gli sia attribuita una responsabilità penale per risultati a lui non imputabili²⁸.

3. La frequente svalutazione della peculiare natura del rischio che si è concretizzato nell’evento disastroso, pur restando priva di giustificazione, si spiega, almeno in parte, con la sempre più forte evidenza del disgregamento dei confini (solo in apparenza

²⁶ Il processo di individuazione dei garanti – che deve essere condotto “a ritroso”, partendo dall’identificazione del rischio che si è realizzato negli eventi lesivi per poi risalire ai soggetti che avevano il potere/dovere di gestirlo – risulta invero ancor più complicato nell’attuale conformazione “organizzata” delle realtà economiche. L’allocazione dei rischi nella sfera di competenza di più soggetti (in via sia sincronica sia diacronica), nonché la nascita di nuovi garanti mediante la frequente traslazione di determinate funzioni – facenti originariamente capo a determinati individui – a più (e distinti) soggetti mediante la redazione di deleghe (e sub-deleghe), rende infatti estremamente ardua la corretta mappatura del riparto delle competenze. Sulla necessità di costruire l’imputazione penale a partire da una corretta strutturazione dei doveri di organizzazione, considerando penalmente irrilevanti azioni anche causalmente ricollegabili all’evento, ma esulanti dalla sfera di competenza del soggetto, per tutti, G. Jakobs, *Sistema dell’imputazione penale*, cit., *passim*, in part. 7 s., 21 ss., che così delinea il discrimine tra “significato delittuoso” di un comportamento (rilevante per il diritto penale) *versus* “natura” (irrilevante per il diritto penale), la quale «non agisce (almeno secondo la prospettiva del mondo moderno), ma semplicemente accade» (p. 20). Sul tema v., benché con diverse impostazioni e proposte risolutive, anche i recenti lavori monografici di A. Gargani, *Impedimento plurisoggettivo dell’offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa 2022; F. Consulich, *Il concorso di persone nel reato colposo*, cit., 349 ss.; D. Brunelli, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, cit., 147 ss. (evidenziando la centralità dell’accertamento causale, che dovrebbe precedere quello dell’individuazione della posizione di garanzia nei reati omissivi impropri). In precedenza, per tutti, L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, cit., *passim*, anche per gli ampi riferimenti alla letteratura tedesca.

²⁷ Qualora venga accertata l’effettiva violazione di determinate cautele, non finalizzate, però, a gestire il rischio specifico concretizzatosi nei risultati lesivi.

²⁸ Inoltre, la “non curanza” nell’individuazione dello specifico rischio realizzatosi nei risultati lesivi implica spesso di rimandare – più o meno esplicitamente – tale accertamento all’ultimo momento utile (quello di decisione finale), con evidenti ripercussioni negative anche sul piano del diritto di difesa degli imputati (cfr. § 6).

nitidi) delle diverse aree di rischio.

Soprattutto nei casi di verifica di eventi caratterizzati da un’ampia portata diffusiva del pericolo, il rischio mostra frequentemente la sua naturale proiezione multidirezionale, finendo per attingere settori di disciplina e di tutela, seppur contigui, diversi da quelli direttamente coinvolti. Tipici esempi di questi fenomeni risultano identificabili a proposito della commistione tra rischi attinenti alla sicurezza ambientale, alla sicurezza del lavoro, alla circolazione ferroviaria, ai pubblici trasporti²⁹.

Si pensi, ad esempio, a fronte della violazione delle medesime regole cautelari, alla distinzione – su cui si tornerà in seguito – tra disastro interno ed esterno ai luoghi di lavoro provocato dall’esposizione (o dal mancato contenimento di emissioni) di sostanze tossiche. Distinzione richiamata (tendenzialmente e non senza oscillazioni) per fondare l’applicazione, da un lato, della fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.); dall’altro lato, di quella di disastro ambientale (e sanitario) c.d. innominato (art. 434 c.p.)³⁰. Ovvero all’ipotesi di disastro ferroviario (art. 430 c.p.) da cui insorge un pericolo per l’incolumità anche di soggetti terzi, del tutto estranei al contesto³¹. Sono tutte situazioni, queste, in cui il

²⁹ Sulla stretta connessione ed interrelazione tra la tutela dell’ambiente (intesa altresì quale tutela della salute e sicurezza) interna ed esterna ai luoghi di lavoro, benché con distinte impostazioni e proposte risolutive, tra gli altri, P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, Bergamo 2018, *passim*; S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Torino 2020, 101 ss.; Ead., *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 271 ss.; C. Lazzari, *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19*, in *DSL*, 2020, 1, 136 ss.; D. Castronuovo, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente*, in *Lavoro e diritto*, 2022, 375 ss., 388 ss.; S. Tordini Cagli, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, cit., 13 ss.; Ead., *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, in *DPEI*, in corso di pubblicazione; M. Chilosi, M. Riccardi, *Profili penalistici dei modelli organizzativi. Ambiente interno e ambiente esterno: interferenze relative al catalogo “231”*, in *DSL*, 2023, 1, 74 ss.; S. Dovere, *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, in *Reati contro l’incolumità pubblica*, a cura di D. Castronuovo, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2024, 279 ss.; F. Grasso, *La tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa. Il fondamento giuridico e gli strumenti per una prevenzione integrata*, in *DSL*, 2024, 1, 123 ss.; A. Savarino, *Posizione di garanzia datoriale e gestione del rischio lavorativo tra ambiente interno ed esterno all’impresa: profili penali*, in *DSL*, 2024, 2, 220 ss.

³⁰ Così A. Gargani, voce *Disastro colposo*, cit., 423, il quale rileva come, mediante tale impostazione, si pervenga ad un’«arbitraria duplicazione della rilevanza penale di un fenomeno offensivo sostanzialmente unitario». In commento al capo d’imputazione del processo Eternit – valorizzante gli eventi lesivi per i singoli sia quali malattie-infortunio ai sensi dell’art. 437 c.p., sia quali «eventi significativi di molteplici disastri interni, ritenuti componenti dei complessivi disastri (interni ed esterni) collegati, rispettivamente, ai quattro siti produttivi» –, evidenzia una violazione del *ne bis in idem* altresì D. Castronuovo, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in www.la legislazione penale.eu, 2015, 8.

³¹ È quanto avvenuto, ad esempio, nella più volte menzionata vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio

pericolo per l'incolumità pubblica non viene limitato ad un determinato confine spaziale, bensì si espande verso l'esterno, finendo per attingere aree di rischio non direttamente salvaguardate dai doveri cautelari violati.

Inoltre, tali esemplificazioni mostrano come al carattere multidirezionale del rischio si accompagni la frequente polivettorialità delle cautele volte a gestirlo: se è vero che la concretizzazione di singoli rischi può porre in evidenza il loro carattere multidirezionale, è vero anche che le regole cautelari direttamente funzionali a regolarli parrebbero rappresentare la sintesi, in chiave prevenzionistica, di diverse tipologie di rischio. Tornando all'esempio proposto in apertura, aspiratori funzionali a ridurre l'esposizione a sostanze tossiche di soggetti posti a stretto contatto con le stesse (tipicamente i lavoratori) potrebbero altresì evitare che tali polveri nocive si diffondano nelle matrici ambientali, contaminandole, e che possano arrecare pregiudizio alla salute degli abitanti delle zone limitrofe al sito produttivo o, finanche, dei consumatori di prodotti agroalimentari contaminati³². Le cautele volte a garantire la sicurezza dei pubblici trasporti o della circolazione ferroviaria non tutelano esclusivamente i soggetti trasportati o, più in generale, la sicura circolazione (ferroviaria e non), ma risultano per certo idonee a salvaguardare anche l'incolumità dei lavoratori che vi accedono (a qualunque titolo) nonché di tutti coloro i quali potrebbero trovarsi nei pressi del luogo in cui il disastro si verifica.

Gli ultimi due esempi richiamati paiono rispondere, rispettivamente, a due diversi idealtipi di proiezioni multidirezionali del rischio e, parallelamente, a due diverse finalità preventive delle regole cautelari violate.

Nel primo caso, quello relativo alla mancata predisposizione degli aspiratori all'interno dell'azienda, la propagazione del pericolo (o della lesione) per la salute esterna (anche intesa come sicurezza degli alimenti) e per l'ambiente necessita della previa concretizzazione del rischio interno ai luoghi di lavoro: la sovrapposizione pare manifestarsi solo in via indiretta o di rimbalzo. In altri termini, i lavoratori risultano inevitabilmente esposti con maggior intensità alla sostanza tossica rispetto ai soggetti esterni o a coloro che in quei luoghi sono presenti solo occasionalmente, e, proprio in quanto maggiormente a rischio di ammalarsi, vengono più intensamente tutelati.

(cfr. § 4).

³² Particolarmente calzante pare, in queste situazioni, il riferimento alla c.d. porosità del confine tra interno ed esterno: così, in particolare, S. Buoso, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, cit., 281. L'espressione è stata ripresa, tra i penalisti, altresì da S. Tordini Cagli, *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, cit., in corso di pubblicazione.

Nel secondo, quello relativo alla mancata predisposizione di cautele volte a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria (o dei pubblici trasporti), viceversa, si prescinde da una concretizzazione anticipata di tali rischi: la commistione (o intersezione) tra la sicurezza dei trasporti, del lavoro e, più in generale, dell'incolumità dei soggetti che potrebbero trovarsi nelle vicinanze del luogo del disastro pare svilupparsi già in via diretta. Salva invero l'ipotesi da ultimo citata, in cui la potenza del disastro potrebbe essersi attenuata rispetto all'epicentro in cui questo ha avuto origine, l'integrità fisica dei lavoratori e dei trasportati risulta suscettibile di compromissione con egual intensità: a nulla rileva, naturalmente, la diversa qualifica dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Si delinea allora una diversa “insidiosità” nel processo di individuazione del rischio: minore nella prima ipotesi e maggiore nella seconda. Esemplificando, non vi è dubbio che l'apposizione di aspiratori sia volta a regolare in via diretta il solo rischio lavorativo (il danno all'ambiente o alla salute esterni – seppur prevedibili – paiono esulare dal principale scopo di tutela apprestato dalle specifiche regole cautelari violate, riguardando semmai regole diverse); per converso, la naturale direzione di salvaguardia assicurata, in ipotesi, dalla corretta manutenzione degli impianti o dalla predisposizione di apparecchi volti a garantire la sicurezza di mezzi di trasporto aperti al pubblico obbliga, per la sua identificazione, ad un approfondimento ulteriore.

4. Una (possibile) svolta nel processo di individuazione del rischio concretizzatosi nei risultati lesivi si è avuta, nel diritto vivente, con la recente pronuncia della Suprema Corte nel caso del disastro ferroviario di Viareggio³³. La vicenda riguarda lo svio di un

³³ Cass. 6.9.2021 n. 32899, in www.sistemapenale.it, 9 novembre 2021, con scheda di P. Brambilla, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*. Per un commento alla pronuncia, F. Giunta, *Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un'espressione fuorviante*, in *Discrimen*, 11 dicembre 2021; M. Mantovani, *Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro*, in *DPEI*, 19 ottobre 2021; S. Buoso, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi regolativi*, cit., 283 ss.; M.F. Carriero, V. Camurri, *La Cassazione sul “disastro di Viareggio”: l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in www.archiviopenale.it, 28 gennaio 2022; D. Castronuovo, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente*, cit., 388 ss.; V. Mongillo, *Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *GI*, 2022, 953 ss.; B. Paterra, *L'estensibilità all'extraneus della tutela antinfortunistica*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 giugno 2022, 18 ss.; S. Tordini Cagli, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in *Discrimen*, 16 febbraio 2022; C. Valbonesi, *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio*, in *Discrimen*, 14 gennaio 2022; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 24 ss.; D. Brunelli, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, cit., 139 ss.; D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 373 s.; F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 275 ss., nonché, volendo, F. Contri, *L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela*

treno merci trasportante GPL, che, a seguito del cedimento di un assile di uno dei carri cisterna, ha provocato, nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio, un incendio di vaste dimensioni, a cui sono seguiti 32 decessi e svariati ferimenti, tutti a carico degli abitanti della zona circostante.

Il relativo procedimento si è concluso, nelle due fasi di merito, con le condanne di diverse persone fisiche e giuridiche per i delitti colposi di omicidio e lesioni personali aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche, nonché, per le sole persone fisiche, per incendio colposo e disastro ferroviario colposo. L’attenzione riservata dalla Cassazione alla specifica natura del rischio realizzatosi negli eventi (di danno e di pericolo) si deve, principalmente, ai risvolti – negativi per gli imputati – che sarebbero conseguiti alla sua qualificazione in termini lavorativi. Dall’inquadramento dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali come aggravati dalla violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.) sarebbero dipese: la configurabilità, per le diverse società imputate, dell’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231 del 2001; la legittimazione delle parti civili che avevano nel proprio scopo statutario la tutela della sicurezza dei lavoratori; il raddoppio dei termini di prescrizione (limitatamente ai delitti di omicidio colposo); la conversione del regime di procedibilità da “querela di parte” a “d’ufficio” per le lesioni personali colpose.

La tesi propugnata dall’Accusa – ed avallata dalle pronunce di merito – era finalizzata ad estendere l’ambito applicativo della normativa sulla sicurezza del lavoro per renderla valorizzabile anche al di fuori della propria *sedes materiae*: dunque, altresì al caso di specie. In particolare, ad essere contestata era la violazione del combinato disposto di due disposizioni (gli artt. 2, lett. n, e 18, comma 1, lett. q del d. lgs. 81/2008), la cui lettura congiunta avrebbe consentito – nella visione accusatoria – di ricomprendere ogni rischio suscettibile di investire la popolazione esterna all’ambiente lavorativo nell’oggetto delle prescrizioni imposte a datori e dirigenti³⁴. In altri termini, l’obbligo di datori di lavoro e dirigenti di “prendere appropriati

della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone, in *CP*, 2023, 2509 ss.

³⁴ Questo il dettato delle disposizioni richiamate: “Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per [...] «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (art. 2, lett. n); “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [...] prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (art. 18, lett. q).

provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio” (art. 18, comma 1, lett. q del d. lgs. 81/2008) era stato inteso non in senso letterale (ovvero quale dovere di elidere i rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente causati dall'adozione di determinate misure tecniche volte a gestire rischi lavorativi), bensì in senso ampio, come obbligo di prendere adeguati provvedimenti per evitare rischi per la salute o per l'ambiente³⁵.

Sul punto, è intervenuta la Cassazione, che – con una pronuncia destinata a diventare un *leading case* in materia³⁶ – ha corretto l'impostazione delle pronunce di merito, enunciando un principio di diritto idoneo, se approfondito, non solo a riportare l'interpretazione del concetto di rischio lavorativo su binari di stretta legalità, bensì anche a risolvere gran parte dei “casi limite” sino ad ora considerati.

In particolare, ferma la configurazione nel caso in esame dei delitti colposi in questione e qualificato il rischio concretizzatosi nell'evento come “rischio per la circolazione ferroviaria”, la Suprema Corte ha enucleato la seguente massima:

«ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 589, co. 2 (e all'art. 590, co. 3) cod. pen., la locuzione “se il fatto è commesso ... con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” va interpretata come riferita ad eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati a tale tipo di rischio. Per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ha *ordinariamente* ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»³⁷.

Il carico innovativo, quantomeno nel diritto vivente, di tale assunto è evidente: si

³⁵ Cfr. Cass. 6.9.2021 n. 32899, 317 ss.

³⁶ Le statuizioni contenute in sentenza sono state condivisibilmente fatte proprie, ad esempio, dalla recentissima pronuncia di primo grado sul caso del disastro ferroviario di Pioltello, in provincia di Milano (Tribunale di Milano, Sez. V, 25 febbraio 2025). Le relative motivazioni non sono ancora disponibili, ciò nondimeno, nel comunicato consultabile in www.giurisprudenzapenale.com, 25 febbraio 2025, viene rappresentato che «il Tribunale – in coerenza con l'indirizzo interpretativo già accolto dalla Suprema Corte di Cassazione nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio – ha escluso che le norme cautelari astrattamente violate», riconducibili alla sottovalutazione del rischio di rottura del giunto isolante incollato e ammalorato lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia, «avessero ad oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo che in realtà esse attenessero alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità: e sulla base di questo inquadramento giuridico della vicenda ha vagliato la sussistenza, e l'osservanza in concreto delle posizioni di garanzia riferibili ai singoli».

³⁷ Cass. 6.9.2021 n. 32899, 311 s. (corsivo aggiunto).

può avere concretizzazione di un rischio lavorativo se (e solo se) tale rischio deriva dall'attività lavorativa ed è causato dalla violazione di doveri cautelari che hanno ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori³⁸.

Alla logica di accertamento *ex post* (volta ad individuare il rischio che in concreto si è realizzato nell'evento) se ne accompagna, in questo modo, anche una *ex ante*: l'evento deve rientrare in quella classe di eventi che la regola cautelare violata mirava direttamente a prevenire.

Per potersi dire concretizzato un vero e proprio rischio lavorativo, dunque, si deve accertare che l'evento si sia verificato “a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” destinate in via prioritaria a garantire la salvaguardia della salute e sicurezza dei soggetti lavoratori. A nulla rileva che in concreto nessun lavoratore sia stato vittima dell'evento avverso: ciò che importa è che il soggetto materialmente colpito si trovi «nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»³⁹.

Tale assunzione trova di seguito la propria conferma, allorché la Cassazione, censurando, sul punto, l'impostazione adottata dalla Corte d'Appello, rileva che «essa istituisce il datore di lavoro quale garante della salute della popolazione e della integrità dell'ambiente esterno al luogo di lavoro in via principale. Si tratta di una tesi che non trova conforto nei poteri dispositivi del datore di lavoro e nel tratteggio che il legislatore fa del sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali»⁴⁰.

La visione – generalizzata – sottesa al rilievo citato è evidente. Esistono rischi per loro natura multidirezionali, che si irradiano a partire dallo svolgimento dell'attività economica: tuttavia, non per questo il datore di lavoro – ovvero il soggetto garante di uno specifico rischio (in specie, quello lavorativo) – può ritenersi gravato del dovere di tutelare beni suscettibili di ricevere un danno meramente indiretto dalla *mala gestio* del rischio che egli è chiamato, in via principale, a gestire. Lo stesso potrà rispondere

³⁸ Cfr. D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 374.

³⁹ Osserva infatti la Corte di legittimità che «quel che la Corte di appello non ha colto è che il rischio tipico dell'imprenditore ferroviario attiene alla sicurezza della circolazione ferroviaria; esso può concretizzarsi anche nei confronti dei lavoratori dipendenti, senza per questo mutarsi - addirittura per chiunque ne risulti investito - in rischio lavorativo» (così Cass. 6.9.2021 n. 32899, p. 312). Siffatta considerazione, secondo V. Mongillo, *Imputazione oggettiva e colpa tra “essere” e normativismo: il disastro di Viareggio*, cit., 954, è stata “agevolata” dalla mancanza, nel caso di specie, di concrete offese ai lavoratori (e, si potrebbe aggiungere, a passeggeri trasportati o presenti in stazione).

⁴⁰ Cass. 6.9.2021 n. 32899, 318.

dei soli eventi lesivi dipendenti dalla violazione di regole cautelari volte prioritariamente a regolare il rischio rientrante nella sua sfera di signoria.

«L'interpretazione letterale delle disposizioni in questione – osserva allora la Corte – evidenzia che esse [ma in specie l'art. 18, lett. q] non pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare misure di prevenzione a tutela della popolazione o dell'ambiente ma piuttosto quello di adottare le misure in grado di evitare che quelle messe in campo per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative possano determinare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno. L'intento del legislatore è quindi quello di evitare che in funzione della sicurezza delle attività lavorative e dei relativi addetti si creino rischi per la popolazione e l'ambiente esterno ai luoghi di lavoro. [...] Non dover recare danno ad un determinato bene – concluderà il Collegio – è cosa ben diversa dal dovere di tutelarlo»⁴¹.

4.1. Lo stesso estensore della richiamata sentenza della Cassazione nella c.d. strage di Viareggio, tornato a pronunciarsi sulla tematica, pare aver confermato e, se possibile, approfondito i propri convincimenti. Sventata l'idea che il rischio ambientale possa essere contenuto in quello lavorativo, il chiaro Autore precisa che «basti rievocare nuovamente la conseguita consapevolezza della necessità di individuare con estrema precisione le diverse aree di rischio, evitando indistinte sovrapposizioni, sovente favorite dalla suggestione sempre incombente dell'*ex post*». E soprattutto: «occorre essere molto cauti prima di concludere che una regola cautelare si rapporta ad una pluralità di aree di rischio: l'intreccio teleologico va sciolto e approfondito alla luce dei principi che governano la responsabilità penale»⁴².

Tale possibilità – ossia che una stessa regola cautelare, nel proprio spettro preventivo, possa contenere direttamente rischi ontologicamente differenti – richiede, dunque, una valutazione estremamente attenta.

A modesto parere di chi scrive, ogni regola cautelare mostra ordinariamente una propria destinazione preventiva (unica o quantomeno) “prevalente”: elemento imprescindibile per risalire ai soggetti tenuti a gestire un determinato tipo di rischio e a imputare agli stessi in via oggettiva e soggettiva i relativi effetti. Solamente residuale, e soprattutto dipendente dal particolare “ambientamento” della regola cautelare, dovrebbe essere considerato il caso in cui una medesima “diligenza doverosa” possieda un'anima cautelare multipla.

Se si condivide l'assunto secondo il quale la natura del rischio tradottosi nei risultati

⁴¹ Cass. 6.9.2021 n. 32899, 318 ss.

⁴² S. Dovero, *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, cit., 282.

lesivi deve rilevare, preliminarmente, nel momento di selezione dei soggetti responsabili, oltre che sul piano della corretta imputazione oggettiva dell'evento⁴³, non si potrebbe far a meno di evidenziare la nebulosità che la costruzione teorica della polivettorialità preventiva verrebbe a causare qualora, nell'ambito di una organizzazione complessa, si dovesse identificare il soggetto tenuto ad adempiere al dovere di diligenza (polivettoriale).

La fase di selezione dei soggetti garanti predicata sulla base delle diverse aree di rischio verrebbe a subire una vera e propria eterogenesi dei fini, finendo per amplificarne le incertezze.

Per un verso, non vi sarebbe un parametro certo alla stregua del quale valutare se il “doppio (o plurimo) spettro” della regola cautelare fosse reale o solamente apparente. Gioco facile avrebbero le Pubbliche Accuse nel considerare multipla la destinazione preventiva della regola di cautela al fine di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente responsabili.

Per altro verso, anche ipotizzando l'assenza di dubbi in merito alla “duplicità” dello spettro preventivo di una determinata regola cautelare, in una medesima organizzazione, diversi soggetti, non di rado afferenti a distinti dipartimenti e rispondenti ad autonome direttive, potrebbero trovarsi a dover assumere comportamenti implicanti la gestione di rischi altrui⁴⁴.

Ma ciò non basta. Qualora la regolazione di un determinato rischio permettesse un margine di discrezionalità nella scelta della cautela da adottare, la “duplice anima prevenzionistica”, se intesa come connotato ordinario, potrebbe portare a conflitti circa la migliore modalità di adempimento del dovere di diligenza. Tutto ciò senza considerare che la tecnica migliore per salvaguardare un determinato rischio potrebbe implicare l'adozione di misure non assicuranti la maggior riduzione del rischio diverso, pur sempre oggetto della finalità preventiva.

Insomma, così ragionando, un criterio nato per arginare la sconfinata moltiplicazione dei soggetti chiamati a rispondere di un determinato evento e per assicurare la piena vigenza del principio di responsabilità per fatto proprio, prima che

⁴³ Cfr. § 2. Per gli opportuni riferimenti in merito alla nozione di garante inteso come “gestore del rischio”, nt. 20.

⁴⁴ Nelle organizzazioni complesse, a causa delle diversificazioni dei ruoli e delle competenze, è circostanza assai frequente che a diversi rischi corrispondano diversi soggetti chiamati a regolarli. Poneva l'accento sulla *pertinenza* della sfera di rischio ai fini della corretta imputazione oggettiva dell'evento, benché richiamando casi che la dottrina nostrana riconduce all'art. 41 cpv., già C. Roxin, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, cit., 100 ss.

colpevole, si tramuterebbe in uno strumento idoneo confondere ora l'interprete nella selezione dei garanti, ora gli stessi soggetti tenuti ad adempiere al dovere di diligenza. Come anticipato, una vera e propria eterogenesi dei fini.

Meglio riportare qualche esempio per chiarire la questione.

i) Il caso della scorretta manutenzione di un viadotto che sorregge un piano stradale. L'esempio, già richiamato in apertura, evidenzia chiaramente come una medesima regola cautelare possa apparentemente essere volta a gestire rischi differenti: nel caso specifico, il rischio-crollo della costruzione, declinabile come rischio lavorativo oppure per la sicurezza dei trasporti⁴⁵. Un più attento sguardo, tuttavia, mostra come il rischio prevalente sia solamente quello relativo alla sicurezza dei trasporti, non quello lavorativo: sono coloro che utilizzano il ponte ad essere ordinariamente tutelati dalle regole che presiedono alla corretta manutenzione del viadotto, non i soggetti che, saltuariamente, svolgono ivi le proprie mansioni lavorative (finalizzate alla manutenzione del viadotto o del piano stradale). È il carattere multidirezionale del rischio a far apparire come rientranti nello scopo cautelare della medesima diligenza doverosa (la corretta manutenzione del viadotto) rischi ontologicamente differenti. Nondimeno, esso non deve trarre in inganno circa il tipo di rischio oggetto di regolazione.

ii) Il caso della mancata apposizione degli aspiratori destinati a ridurre ad una soglia “accettabile” il contatto dei lavoratori con una sostanza tossica. Anche siffatta ipotesi – pure più volte richiamata – mostra la prevalenza di un rischio specifico, seppur in forma più sfumata. La differenza con l'esempio precedente si comprende ponendo mente agli effetti che potrebbero derivare dall'omissione della medesima cautela (gli aspiratori) su beni giuridici differenti (ad es. sull'ambiente). Ciò, tuttavia, non implica che gli eventuali danni alle matrici ambientali possano essere automaticamente imputati al soggetto chiamato alla salvaguardia della sicurezza del lavoro. La mancata predisposizione di aspiratori è misura volta a regolare un rischio lavorativo; il (differente) rischio ambientale viene in gioco esclusivamente quale conseguenza del primo. Ne discende la diversità della regola cautelare destinata a gestire questo secondo tipo di rischio: in ipotesi, la mancata predisposizione di apparecchi o impianti funzionali ad impedire che le sostanze con cui vengono in contatto i lavoratori (salvaguardati anche dall'utilizzo di mezzi di protezione individuale) si diffondano nell'ambiente esterno.

⁴⁵ Sull'esempio, tratto dal processo relativo al crollo del ponte “Morandi”, si tornerà al § 5.2.

iii) Il caso della scorretta pulitura delle motoseghe. Si ipotizzi ora che una azienda, con oggetto sociale la produzione di legname derivante dal taglio di alberi, utilizzi una particolare sostanza tossica e infiammabile per pulire le motoseghe in uso ai dipendenti. L'incompleta o la scorretta asciugatura dello strumento lavorativo trattato con il prodotto in questione potrebbe rappresentare un rischio sia per la salute dei dipendenti, che potrebbero ammalarsi inalando o comunque venendo in contatto con la sostanza o ustionarsi a seguito delle fiamme innescate; e sia per l'ambiente, a causa del pericolo di incendi boschivi. Una medesima regola cautelare è qui effettivamente volta a regolare rischi differenti: quello lavorativo e ambientale. Si badi bene, però, a non cadere in un equivoco. Come già anticipato, la polivettorialità “diretta” non dipende, in generale, dalla natura intrinseca della regola cautelare, di per sé sempre orientata a gestire in via prevalente un tipo di rischio (nel caso di specie lavorativo), bensì dal suo “ambientamento”, ovvero dall'inserimento di questa in un particolare contesto: nel caso richiamato, in un'attività che si svolge a stretto contatto con il patrimonio ambientale, per la cui salvaguardia non è possibile prevedere, come nel caso precedente, un diverso rimedio. Vero è dunque che in queste ipotesi la violazione di una medesima regola cautelare potrebbe fondare diverse imputazioni, relative a fattispecie corrispondenti alla scorretta gestione di rischi ontologicamente diversi, ma ciò non avviene in forza di un particolare carattere della regola cautelare, bensì della peculiare conformazione dell'attività in cui essa viene inserita.

D'altro canto, in siffatte (circoscritte) eventualità, anche il sopra richiamato timore di confusione tra i soggetti tenuti ad ottemperare ad un determinato dovere di diligenza potrebbe essere ridimensionato. Un'organizzazione sapientemente costruita dovrebbe individuare i medesimi soggetti-persone fisiche quali garanti dei rischi rientranti nello spettro preventivo della regola cautelare, nello specifico contesto, “polivettoriale”.

4.2. Le considerazioni svolte a partire dalla sentenza della Suprema Corte sul caso del disastro ferroviario di Viareggio possono assumere funzione dirimente per tutte le ipotesi in cui si abbia una (apparente, salvo ipotesi eccezionali) commistione tra rischi diversi; e ciò sia nell'esegesi dei delitti di evento dannoso alle persone, sia, per ciò che ora maggiormente interessa, nell'interpretazione di quelli posti a tutela della pubblica incolumità. Il principio enunciato risponde a logiche di garanzia proprie del diritto penale e, in particolare, ai canoni di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e

colpevole).

Nell'analisi dei delitti contenuti nel Titolo VI, tale corollario non può essere messo in crisi dai caratteri della “diffondibilità del pericolo” e della “indeterminatezza delle possibili vittime”: il primo non fa altro che evidenziare la proiezione multidirezionale del rischio (specifico); il secondo si pone in parallelo alla citata – e condivisibile – irrilevanza della identità e della corrispondente qualifica (es. di lavoratori, cittadini, etc.) dei soggetti eventualmente coinvolti nel singolo evento lesivo.

In estrema sintesi, nei delitti di comune pericolo, come in quelli di evento dannoso alle persone, il rischio concretizzatosi nell'evento disastroso deve coincidere con quello che le cautele omesse erano, in via diretta (o prioritaria), volte a gestire: l'evento disastroso deve rispondere alla *ratio* prioritaria di tutela apprestata dalle regole cautelari violate.

Sia consentita, sul punto, una brevissima digressione, pur sempre funzionale a rafforzare tali considerazioni.

Nell'approfondire i delitti a tutela della pubblica incolumità, si potrebbe rilevare la presenza di alcune ipotesi, segnatamente quelle in cui appaiano *ex ante* predeterminabili i soggetti suscettibili di ricevere un danno dalla verifica di un disastro, nelle quali il requisito dell'indeterminatezza delle possibili vittime parrebbe perdere la sua reale portata selettiva⁴⁶. Ciò non di meno, una più attenta analisi di tali situazioni mostra come la molteplicità e pluridirezionalità dei processi causali innescati dalla fonte di pericolo, nonché l'autonomia della dinamica eziologica attivata dall'evento di danno (alle cose), impediscano di prevedere se taluno, chi e come sarà colpito. Con le parole di un chiaro Autore, che ai delitti di comune pericolo ha dedicato numerosi e importantissimi contributi:

«La collocazione, al fine di uccidere, di un ordigno esplosivo su un aereo contenente un numero determinato di persone al momento del decollo; l'incendio di un villaggio avente un numero determinato di abitanti; l'affondamento di una nave avente un certo numero di passeggeri ecc. [...], se valutati alla luce del concorrente criterio della diffondibilità del pericolo o del danno, implicata nei mezzi utilizzati, confermano, invero, la difficoltà di prevenire anticipatamente il “corso delle cose”. [...] Come escludere, nelle esemplificazioni citate che, a seguito dell'esplosione, l'aereo possa cadere su una zona abitata o collida con altri aeromobili, o che l'incendio si estenda ad altri agglomerati, o, infine, che gli effetti del disastro nautico non si ripercuotano su altre imbarcazioni vicine o giunte in soccorso?»⁴⁷.

⁴⁶ Sul punto cfr., anche per gli opportuni riferimenti, A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 164 ss.

⁴⁷ A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 167. Nello stesso senso v. sempre A. Gargani, voce *Incolumità*

Breve: il requisito della multidirezionalità delle dinamiche lesive, che soccorre altresì a supporto della validità del connotato dell’indeterminatezza delle possibili vittime, è carattere insito e trasversale nei delitti in esame. Le ripercussioni che promanano dalla verifica di un disastro sia su altri referenti materiali – che potrebbero far sorgere il dubbio della concretizzazione di più e diversi rischi – sia su beni, seppur contigui, distinti dall’incolumità pubblica (come avviene, ad esempio, per il bene ambiente), non possono implicare il cambiamento della morfologia del disastro verificatosi, il quale risponde, a sua volta, alla realizzazione di un rischio specifico. La caduta di un aeromobile su centri abitati dipendente dalla violazione di regole cautelari volte a regolare il rischio di incidenti aviatori non potrebbe valere a mutare la tipologia del disastro (e nemmeno ad affiancarvene un’altra): quello è (e rimane) un disastro aviatorio. In un caso del genere, non potrebbe essere valorizzato, in via autonoma o concorsuale, il delitto di “crollo di costruzioni” (art. 434 c.p.): la fattispecie applicabile dovrebbe rimanere quella di cui all’art. 428 c.p.

Se la caduta dell’aereo nel centro abitato provocasse poi morti o lesioni a carico di soggetti trasportati o “terzi”, tali eventi lesivi potrebbero essere naturalmente imputati al soggetto che abbia mal gestito il rischio relativo alla sicurezza aviatoria: essi ne rappresentano, per l’appunto, la concretizzazione. Parallelamente a quanto avvenuto nell’ipotesi del disastro ferroviario di Viareggio, il soggetto garante dell’incolumità dei passeggeri dell’aeromobile risponderebbe degli eventi lesivi ai terzi in quanto tali soggetti si porrebbero, rispetto a tale rischio, nella medesima posizione assunta da quelli direttamente tutelati dalle regole cautelari violate: i trasportati.

D’altro canto, si è già posto in evidenza come il carattere multidirezionale delle dinamiche lesive, proprio dei delitti di comune pericolo, postuli la ricomprensione nello spettro preventivo della regola cautelare anche di eventi che, con esclusivo riguardo alla qualifica dei soggetti danneggiati (es. di lavoratori, passeggeri, etc.), parrebbero esularvi. Il concetto di “natura del rischio” – che assai di frequente, come visto, si caratterizza per il proprio carattere multidirezionale – non esclude, anzi, presuppone, che si possa assistere a situazioni nelle quali più rischi, attinenti a diverse fattispecie, si pongano in rapporto di omogeneità⁴⁸. In altri termini, un rischio discendente da una matrice comune (nell’esempio poc’anzi richiamato, il rischio

pubblica (delitti contro la), cit., 578.

⁴⁸ Sul punto, chiaramente, benché con una terminologia parzialmente differente, L. Bin, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit., 320 s., 328 ss., 374 ss.

aviatorio) rimarrebbe tale sia qualora ne fossero indagati gli effetti sul piano della pubblica incolumità (per valutare l'applicabilità di una fattispecie di comune pericolo), sia qualora lo si volesse declinare sul piano “individuale” (ai fini della riconduzione del fatto ai delitti di omicidio o lesioni). In entrambe le ipotesi, gli eventi di danno e/o di “mero” pericolo potrebbero essere imputati oggettivamente al soggetto che abbia mal gestito il rischio (omogeneo) tradottosi in siffatti effetti lesivi.

Quello richiamato è un caso semplice, in cui non pare dubitabile che ad essersi concretizzato sia un rischio aviatorio; tuttavia, il carattere diffusivo del pericolo, se non evidenziato quale elemento costitutivo delle ipotesi in esame, potrebbe, anche in quest'ordine di ipotesi, fondare dubbi sull'individuazione del tipo di disastro verificatosi.

In conclusione, se il rischio mostra il proprio carattere multidirezionale nei casi più lineari, come quello ora rappresentato, è naturale che tale peculiare connotato espliciti, a maggior ragione, la propria portata anche nelle ipotesi in cui una sovrapposizione tra rischi diversi sia «nelle cose»⁴⁹. Ciò non deve spaventare, anzi, porta a rafforzare l'assunto di partenza: anche nei casi di convergenza tra rischi diversi (sia essa diretta o indiretta), l'individuazione della fattispecie applicabile al caso concreto e dei soggetti garanti chiamati a risponderne, così come l'imputazione oggettiva e soggettiva dell'evento, dovranno partire dall'identificazione della vera natura del rischio concretizzatosi, quindi dalla valorizzazione della destinazione prioritaria (o ordinaria) delle regole cautelari violate, eventualmente valutata alla stregua del rispettivo “ambientamento”. La multidirezionalità dei rischi e la corrispondente polivetorialità delle cautele volte ad evitare l'evento disastroso sono elementi che attraversano trasversalmente tutte le “morfologie” di eventi di danno alle cose qualificati dal pericolo per una pluralità indeterminata di persone.

5. Uno dei delitti di comune pericolo che, nel diritto vivente, presenta le maggiori oscillazioni interpretative – e che ingenera incertezze quanto alla definizione del proprio ambito applicativo, oltre che alla possibilità di ravvisarne uno – è, senza dubbio, quello di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.).

Tale fattispecie si colloca al vertice del c.d. microsistema posto a tutela della

⁴⁹ Il riferimento, qui generalizzato, è a R. Del Punta, *Prefazione a P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente*, cit., a sua volta richiamato da S. Tordini Cagli, *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, cit., in corso di pubblicazione. In argomento, cfr. gli Autori richiamati alla nt. 29.

sicurezza del lavoro (artt. 437, 451 e 449 c.p.)⁵⁰ ed è sempre stata sostanzialmente interpretata – sia in dottrina sia in giurisprudenza – valorizzando in via grandemente prevalente la nozione di luogo di lavoro. In altri termini, e con le dovute approssimazioni, la rimozione o l’omissione di “impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro” è sempre stata intesa come rimozione o omissione di mezzi destinati a prevenire disastri o infortuni nei luoghi di lavoro⁵¹.

La precarietà e l’obsolescenza di siffatta posizione interpretativa si palesa alla luce delle considerazioni svolte dalla dottrina, di matrice prevalentemente giuslavoristica, che evidenzia la necessità di considerare l’ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro come *unicum* meritevole di salvaguardia⁵².

⁵⁰ Cfr. D. Castronuovo, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2023, 22 s. In senso analogo, pur non richiamando l’art. 449 c.p., A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 532, il quale osserva che: «le fattispecie di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” e di “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” formano [...] un “micro-sistema”, posto “a cavaliere” tra il polo fondamentale dell’intervento a lesione avvenuta (delitti colposi di danno) e quello, altrettanto essenziale, “della prevenzione legata al dato puramente oggettivo dell’omissione delle cautele prescritte”». In senso parzialmente difforme, R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 145, osserva come le fattispecie di cui all’art. 437 e 451 c.p. «[diano] luogo ad una sorta di microsistema, insieme alle fattispecie di disastro innominato doloso e colposo di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen.».

⁵¹ Sul punto, S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., 704 ss., osserva che tali fattispecie (salvo per il riferimento all’incendio di cui all’art. 451 c.p.) non sono poste a salvaguardia dei lavoratori, bensì della sicurezza dei luoghi di lavoro. In senso analogo anche R. Alagna, *Artt. 437 e 451 c.p.*, in *Il diritto penale del lavoro*, a cura di N. Mazzacava, E. Amati, Milano 2007, 237, il quale rileva che, in questa ipotesi, «la fonte del pericolo è circoscritta ai luoghi di lavoro», arrivando finanche a sostenere che il bene giuridico tutelato sia «l’incolumità sul lavoro»; D. Castronuovo, V. Felisatti, *Dispositivi di prevenzione*, in *Diritto penale*, vol. II, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano 2022, 3601 ss., i quali osservano che «l’ambito soggettivo di tutela va delimitato in funzione del luogo di lavoro, ossia del contesto ambientale al quale si riferisce l’esigenza preventiva fatta propria dalla disposizione (“disastri o infortuni sul lavoro”)»; A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 532 ss.; F. Pinelli, A. Berardi, *Lineamenti di diritto penale dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano 2020, 260, i quali si riferiscono esplicitamente alla tutela dell’ambiente lavorativo; S. Tordini Cagli, *I delitti di comune pericolo*, cit., 278, la quale ritiene che le fattispecie di cui agli artt. 437 e 451 c.p. selezionino, tra le possibili fonti di rischio, solo quelle inerenti al luogo di lavoro; V. Zagrebelsky, voce *Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*, in *ED, Volume XXX*, 1980, 8 ss. Più sfumate paiono, invece, le opinioni di R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 165 e di B. Deidda, voce *Sicurezza sul lavoro (tutela penale della)*, in *ED, Annali X*, 2017, 891. Il primo, infatti, osserva che «dei due reati [di cui agli artt. 437 e 434 c.p.] l’uno (ex art. 437 cod. pen.) è destinato a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità per una collettività lavorativa e l’altro (ex art. 434 cod. pen.) all’esterno dell’ambiente lavorativo», potendo, dunque, ben concorrere tra loro; il secondo rileva che «destinatari della tutela sono tutti coloro che, in costanza o a causa dell’attività lavorativa, siano esposti ai comuni pericoli che da essa derivano. Nonostante sia chiaro dalla lettera della legge che il bene tutelato è la sicurezza del lavoro – prosegue l’Autore –, i soggetti tutelati non sono solo i lavoratori, ma tutti coloro che per le più varie ragioni vengono a contatto con l’attività lavorativa». In argomento, da ultimo, F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 371 ss.

⁵² Tra i giuslavoristi, per tutti, S. Buoso, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione: disciplina positiva e dilemmi*

Da un lato, la c.d. porosità dei confini dei siti produttivi risulta insuscettibile, nella concreta realtà economica, di limitare l’espansione degli effetti dannosi o pericolosi derivanti dell’esercizio di attività economiche all’interno dei confini aziendali⁵³.

Dall’altro lato, il concetto di luogo di lavoro – ora per l’ampia definizione datane dal d. lgs. 81/2008⁵⁴, ora per l’estensione che tale elemento assume nel diritto vivente⁵⁵ – finisce per possedere una modestissima portata selettiva.

D’altro canto, sia il progresso tecnologico sia la grande difficoltà di individuare un vero e proprio luogo di lavoro nell’esercizio di determinate attività economiche contribuiscono alla “decadenza” di tale elemento spaziale, che, sino a poco tempo fa, definiva, insieme alla nozione di lavoratore, i confini (molto più nitidi) del rischio lavorativo⁵⁶. Ci si chiede, allora, se possa considerarsi luogo di lavoro un ambiente ad

regolativi, cit., 288 ss., la quale osserva, rispetto alla tutela antinfortunistica ed ambientale, che: «se, oggi, la tutela comune per salute e ambiente è impostata sulla eccezionalità degli incidenti e degli eventi dispersivi di sostanze inquinanti, la nuova logica deve essere quella di rafforzare sempre più la ordinarietà della preservazione *ex ante* e congiunta di quei beni. Siamo giunti a una fase di “distruzioni estreme di ogni tipo di terra”, soprattutto a causa delle attività “estrattive e industriali”: lo spazio delle incertezze e delle indecisioni sta davvero finendo». Sul punto, tra i penalisti, benché con diversi orientamenti, D. Castronuovo, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell’ambiente*, cit., 375 ss., 388 ss.; M. Chilosi, M. Riccardi, *Profili penalistici dei modelli organizzativi*, cit., 74 ss.; F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 31 ss.; S. Dovere, *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, cit., 279 ss.; A. Savarino, *Posizione di garanzia datoriale e gestione del rischio lavorativo tra ambiente interno ed esterno all’impresa: profili penali*, cit., 220 ss.; S. Tordini Cagli, *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, cit., in corso di pubblicazione.

⁵³ A. Alessandri, *Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art. 437 c.p.*, in *RIDPP*, 1980, 270 osserva che «è utile [...] riflettere sulla sempre più evidente interconnessione tra la tutela dell’incolumità dei prestatori di lavoro nell’ambiente di lavoro e la salvaguardia della salute della popolazione: è infatti ormai acquisita la consapevolezza che, in pratica, gli effetti nocivi causati dai processi produttivi, che investono la collettività in generale, di sovente risultano essere l’espansione e la diffusione sul territorio di dinamiche offensive che in via primaria attaccano le persone presenti sul luogo di lavoro. In questo senso, la protezione dell’integrità e della vita di chi si trova sul luogo di lavoro diviene uno dei presupposti - da un punto di vista logico e d’iniziativa sociale - per la più globale tutela dei beni collettivi».

⁵⁴ L’art. 62 del t.u.s.l. precisa che per “luoghi di lavoro” si intendono “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

⁵⁵ Il “luogo di lavoro” viene infatti definito dalla giurisprudenza come «ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività», con ciò prescindendo sia dalle finalità (ad esempio ludiche o artistiche) del luogo in cui si svolge l’attività lavorativa sia dalla possibilità per i terzi di accedere allo stesso. Cfr., *ex multis*, Cass. 4.10.2022 n. 42024, in www.olympus.uniurb.it e Cass. 22.9.2022 n. 44654, *ivi*. Per ulteriori approfondimenti sul punto v., da ultimo, B. Pattera, *L’estensibilità all’extraneus della tutela antinfortunistica*, cit., 35.

⁵⁶ Cfr. S. Tordini Cagli, *Salute, ambiente e sicurezza del lavoro: verso una prospettiva integrata*, cit., in corso di pubblicazione. Sul punto, talvolta anche in un’ottica di disgregamento dei confini del luogo di lavoro amplificato dall’emergenza pandemica, P. Tomassetti, *Diritto del lavoro e ambiente*, cit., 183 ss.; M. Magnani, *I tempi e i luoghi di lavoro. L’uniformità non si addice al postfordismo*, in *WP CSDLE “Massimo D’Antona”*, IT, 2019, 299, 303; P.

uso non esclusivo dei lavoratori, ma frequentato prevalentemente da terzi (si pensi, a titolo esemplificativo, alle aree comuni di un centro commerciale); quale sia il luogo di lavoro di un conducente di un autobus (se il suo automezzo o la moltitudine delle strade che percorre)⁵⁷; infine, se non sia forse vero che il lavoro svolto mediante l'utilizzo di nuove piattaforme, strumenti o realtà digitali – si pensi, ad esempio, allo *smart-working* o, magari nel prossimo futuro, al lavoro nel metaverso⁵⁸ – conduca ad una smaterializzazione e dissoluzione di tale concetto.

Almeno parte di queste criticità paiono essere state ravvisate dalla giurisprudenza, la quale, però, si è spesso orientata verso moduli applicativi dell'art. 437 c.p. quantomai oscillanti, imprevedibili e talvolta financo obliteranti il riferimento letterale – che ne fonda altresì la collocazione sistematica – al concetto di disastro⁵⁹. Ciò è quanto è avvenuto nell'ambito di processi caratterizzati dall'evidenza di gravi danni all'ambiente e alla salute della popolazione causati dall'esercizio di attività economiche in violazione ora di prescrizioni volte a contenere, in prima battuta, l'esposizione di lavoratori a sostanze tossiche, ora di limiti di emissione di fumi o gas tossici nell'ambiente esterno; nonché in ipotesi relative alla verifica di disastri (tecnologici) dipendenti dall'omissione o dal ritardo nell'apposizione di cautele volte

Pascucci, *Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.*, in *DSL*, 2019, 1, 42 ss.; C. Lazzari, *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, cit., 138; S. Buoso, *Sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione*, cit., 281 ss.; F. Curi, *La tutela penale del lavoratore dai rischi psicosociali: stress da lavoro-correlato e mobbing*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2023, 488 ss.

⁵⁷ F. Giunta, *Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un'espressione fuorviante*, cit., 1.

⁵⁸ Per una definizione del termine si rinvia a www.treccani.it/enciclopedia/metaverso/. Per alcune riflessioni giuslavoristiche sul lavoro nel (o con il) metaverso, A. Donini, Novella, *Il metaverso come luogo di lavoro. Configurazione e questioni regolative*, in *Labour & Law Issues*, 2022, 2, 4 ss.; M. Lombardi, *Il lavoro nel metaverso: uno spazio indefinito del possibile*, *ibidem*, 28 ss.; V. Maio, *Diritto del lavoro e metaverso. Se il lavoro non è un (video)gioco*, *ibidem*, 42 ss.; M. Peruzzi, *“Almeno tu nel metaverso”. Il diritto del lavoro e la sfida dei nuovi spazi digitali*, *ibidem*, 64 ss.

⁵⁹ Per una proposta *de iure condendo* diretta all'enucleazione di “delitti di pericolo individuale” – la cui collocazione sistematica potrebbe essere individuata «o all'interno di un autonomo e innovativo Titolo XII-bis del codice penale, intitolato “Dei delitti di pericolo individuale”, di seguito ai “Delitti contro la persona” o, in alternativa, con la stessa denominazione, all'interno di un nuovo Capo IV, collocato nel Titolo VI (“Delitti contro l'incolumità pubblica”) e intitolato “Dei delitti di pericolo individuale”» – tra i quali potrebbe essere valorizzata la fattispecie prevista dall'odierno art. 437 c.p. nella parte in cui si riferisce alla prevenzione degli infortuni sul lavoro: A. Gargani, S. Zirulia, D. Castronuovo, *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)*, in *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, a cura della Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale, Milano 2023, 810 ss. In argomento, altresì, A. Gargani, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in www.lalegislazionepenale.eu, 9 settembre 2020, *passim*.

a garantire la sicurezza degli utenti o, più in generale, degli impianti o manufatti.

5.1. Quanto alla responsabilità dipendente dall'esercizio di attività produttive, un primo gruppo di ipotesi – tra le quali spiccano sia la costruzione del capo d'imputazione sia le due sentenze di merito nel caso Eternit – si connota, seppur con percorsi argomentativi parzialmente differenti, per la sostanziale estromissione, in via esegetica, del riferimento all'evento disastroso contenuto al primo e al secondo comma dell'art. 437 c.p. In particolare, in queste due pronunce torinesi, relative ad una tra le più tristi e note vicende di esposizione a sostanze tossiche conosciute dalla storia giudiziaria del nostro paese, la fattispecie in esame viene posta a fondamento della contestazione delle oltre 2500 morti (specificatamente individuate) occorse in capo a soggetti lavoratori di Eternit e di società esterne che interagivano con i siti produttivi della prima, inquadrata, in primo grado, come altrettanti “infortuni sul lavoro” e, in secondo grado, come elementi strutturali del disastro interno, dichiarato tuttavia prescritto in forza della riconosciuta qualificazione giuridica come circostanza aggravante. La verifica del vero e proprio “disastro” – la cui definizione risulta, peraltro, tutt'altro che univoca – è ricompresa nell'ambito di applicazione della fattispecie, di formazione giurisprudenziale, di disastro ambientale (e sanitario) di cui all'art. 434 c.p., ritenuta idonea a contenere anche il disastro interno ai luoghi di lavoro⁶⁰.

⁶⁰ Cfr. Trib. Torino, Sez. I, 13 febbraio 2012, imp. Schmidheiny e altro, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 maggio 2012; e C. App. Torino, Sez. III, 3 giugno 2013, in *QuestG*, 21 novembre 2014. Invero, tale impostazione pare essere stata superata dalla Cassazione, che ha confermato l'avvenuta estinzione del delitto di cui all'art. 437 c.p. mediante un semplice richiamo alle argomentazioni, sul punto, relative all'art. 434 c.p. È stato infatti evidenziato che la fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro risulta aggravata non già dai singoli infortuni (anche intesi come oggetto del disastro), quanto, piuttosto, dall'evento di pericolo-disastro interno. In particolare, la Suprema Corte, rigettando le ricostruzioni propugnate dai giudici di merito volte a ricondurre all'art. 434 c.p. fenomeni di perdurante contaminazione ambientale e (in secondo grado) altresì epidemiologici, evidenzia che il “disastro” deve essere definito quale «fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità», così escludendo che ai fini dell'integrazione della predetta fattispecie possano rilevare i singoli eventi lesivi, almeno se isolatamente considerati. Da qui la qualificazione di tale delitto quale reato istantaneo ad effetti eventualmente permanenti e la conseguente dichiarazione di estinzione del reato in forza dell'individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione nel momento della cessazione delle condotte. Così Cass. 19.11.2014 n. 7941, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 febbraio 2015, con nota di S. Zirulia, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*. La bibliografia in commento alla vicenda è anche quantitativamente cospicua. Sul punto, senza pretesa di esaustività, L. Masera, *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 30 maggio 2012; Id., *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in *DPenCont*, 2014, 3-4, 343 ss.; Id., *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *RIDPP*, 2015, 1565 ss.; A. Palma, (nota a Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012), in *SI*,

In un secondo gruppo di ipotesi, invece, viene mantenuta la distinzione tra veri e propri disastri interni ed esterni ai luoghi di lavoro: i primi sono ricondotti alla fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.); i secondi, viceversa, a quella di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.)⁶¹. Tra queste, è senz'altro annoverabile il caso Ilva: altra emblematica ipotesi di responsabilità per modo di produzione connessa alla dispersione, all'interno e all'esterno della realtà aziendale, di sostanze tossiche durante (ed a causa) dello svolgimento dell'attività produttiva⁶². Per vero, in questa vicenda, le malattie insorte

2012, 1179 ss.; S. Zirulia, *Caso Eternit: luci e ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *RIDPP*, 2013, 471 ss.; Id., *Processo Eternit: a che punto siamo?*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2013; Id., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano 2018, 148 ss.; A. Abrami, J.P. Teissonniere, *Il caso Eternit*, in *Riv. giur. ambiente*, 2014, 301 ss.; D. Brunelli, *Il disastro populistico*, cit., 254 ss.; S. Corbetta, *Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Crim*, 2014, 275 ss.; A. Gargani, *I mille volti del disastro. Nota introduttiva*, in *Crim*, 2014, 251 ss.; G.L. Gatta, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 novembre 2014; M. Paoli, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *CP*, 2014, 1802 ss.; G. Ruta, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Crim*, 2014, 293 ss.; D. Castronuovo, *Il caso Eternit. Omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, in *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, a cura di L. Foffani, D. Castronuovo, Bologna 2015, 107 ss.; F. Forzati, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2015; A. Miriello, *Disorientamenti sul computo della prescrizione per il disastro innominato*, in *AP*, 2015, 2, 686 ss.; M. Poggi d'Angelo, (nota a Cass., sez. I, 19.11.2014, n. 7941), in *CP*, 2015, 2638 ss.; L. Santa Maria, *Il diritto non giusto non è diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in *DPenCont*, 2015, 1, 74 ss.; E. Scaroina, *Ancora sul caso Eternit: la “giustizia” e il sacrificio dei diritti*, in *AP*, 2015, 3, 877 ss.; M. Venturoli, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i “disastri ambientali”*, in *GI*, 2015, 1219 ss.; A. Aimi, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *QuestG*, 2017, 1, 28 ss.; R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 175 ss.; S. Tordini Cagli, *I delitti di comune pericolo*, cit., 298 ss. Più complessa pare, invece, la ricostruzione operata dalle pronunce – specificatamente di primo grado e di legittimità – nel caso del disastro del petrolchimico di Porto Marghera. In tali arresti giurisprudenziali, il disastro c.d. innominato di cui all'art. 434 c.p. viene ritenuto idoneo a ricomprendere due distinte ipotesi di disastro: quello interno e quello esterno ai luoghi di lavoro. Sul punto, per tutti, S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., 106 ss.

⁶¹ Pare condividere questa impostazione R. Blaiotta, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, cit., 165, il quale considera l'art. 437 c.p. maggiormente specifico rispetto al c.d. disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., «con il quale può logicamente concorrere». Il primo delitto – nella visione dell'Autore – è infatti destinato a prevenire il pericolo per la collettività lavorativa; il secondo, viceversa, è posto a tutela dell'incolumità pubblica esterna.

⁶² Cfr. Corte d'Assise di Taranto, 31 maggio 2021, n. 1/2021. L'espressione è tratta, evidentemente, da F. Bricola, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Atti del Convegno di studio organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 17-18 dicembre 1976, Milano 1978, 75 ss. Nondimeno, proprio con riferimento al caso Ilva, C. Ruga Riva, *Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi*, in *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. II, a cura di L. Foffani, D. Castronuovo, Bologna 2015, 150, evidenzia come «la quantità e qualità delle imputazioni iniziali (35 capi di imputazione contestati a 50 persone fisiche, 3 capi contenenti illeciti amministrativi da reato, contestati a 3 persone giuridiche), così come le vicende cautelari che hanno attinto Ilva e le società controllanti, ingenerano

in capo ai lavoratori non vengono né (parallelamente a quanto avvenuto nel caso Eternit) valorizzate ai fini della contestazione dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali né, contrariamente all’ipotesi precedente, specificatamente individuate: l’aumento di morbilità (e di mortalità) interno all’azienda è valorizzato dalla Pubblica Accusa – e riconosciuto dal Tribunale – solamente come prova della verifica di plurime malattie-infortunio⁶³ e, soprattutto, del disastro interno ai luoghi di lavoro⁶⁴. Ne discende, accertata la mancata adozione negli ambienti lavorativi di impianti, apparecchi e segnali volti a prevenirne la verifica, l’applicabilità della fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro nella sua forma aggravata (art. 437, comma 2, c.p.)⁶⁵.

Nondimeno, in entrambe le vicende, ciò che colpisce – e su cui si intende soffermare l’attenzione – è la facilità con cui le violazioni delle medesime regole cautelari sono poste a fondamento di plurime e distinte ipotesi criminose, tutte poste a salvaguardia del medesimo bene giuridico: la pubblica incolumità.

Nel caso Eternit, l’uguaglianza della maggior parte delle contestazioni alla base dell’applicazione dell’art. 437 e dell’art. 434 c.p.⁶⁶, in uno con l’esaltazione dei singoli

il dubbio che si tratti, più radicalmente, di un processo a un tipo di produzione (grande industria dell’acciaio), reputato in sé non sostenibile sul piano ambientale». Per una precisa sintesi della (prima) pronuncia di primo grado, avendo la Corte d’Assise d’Appello di Lecce annullato la pronuncia della Corte d’Assise di Taranto, in particolare, G. Ruggiero, *Appunti sul processo ambiente svenduto*, in www.sistemapenale.it, 20 dicembre 2023. Per le vicende giudiziarie, anche sovranazionali, che hanno interessato lo stabilimento Ilva, S. Buoso, *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, cit., 104 ss.

⁶³ Sull’elaborazione da parte della giurisprudenza – da tempo monolitica – del concetto di malattia-infortunio in funzione di “aggiramento” dell’ostacolo rappresentato dal riferimento testuale al concetto di “infortunio” (e perciò in violazione del divieto di analogia in *malam partem*) contenuto agli artt. 437, 451, 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p. cfr., in giurisprudenza, *ex multis*, Cass. 4.2.2020 n. 7564, in *CED Cass.*, m. 278580; Cass. 13.6.2019 n. 45935, in www.olympus.uniurb.it. In dottrina, senza pretesa di esaustività e in senso critico, S. Corbetta, *Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo I*, cit., 750 ss.; A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo I*, cit., 560 ss.; D. Castronuovo, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale – IV. I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano 2010, 263 ss.; Id., *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 371 s.; B. Paterra, *L’estensibilità all’extraneus della tutela antinfortunistica. Profili evolutivi e sistematici*, cit., 2 s.; S. Tordini Cagli, *I delitti di comune pericolo*, cit., 285 ss.; F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 358 s. Una chiara sintesi delle posizioni è rinvenibile anche in S. Dovero, *Reati in materia di disastri o infortuni e di sicurezza sul lavoro*, cit., 257 s.

⁶⁴ Cfr. C. Ruga Riva, *Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi*, cit., 157 ss.

⁶⁵ Alcuni dubbi, per vero, potrebbero essere fondati sulla possibilità di ricondurre alcune delle cautele omesse attinenti alle scorrette modalità lavorative ai “mezzi” richiamati all’art. 437 c.p. Sul punto, già C. Ruga Riva, *Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi*, cit., 158.

⁶⁶ In particolare, al capo A (relativo alla contestazione dell’art. 437 c.p.) agli imputati viene contestato di «avere ommesso di adottare: - idonei impianti di aspirazione localizzata; - idonei sistemi di ventilazione dei locali; - sistemi di lavorazione dell’amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la

eventi mortali che hanno riguardato i lavoratori, denota, per un verso, come la valorizzazione della prima fattispecie venga indebitamente fondata, in definitiva, sulla qualifica di lavoratori dei soggetti colpiti piuttosto che sulla concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo⁶⁷; per altro verso, come la reale distinzione tra i delitti contestati venga erroneamente incentrata, almeno nella prospettazione accusatoria e nella pronuncia di primo grado, sul riscontro di plurimi eventi infortunistici ovvero di un evento disastroso.

Nella vicenda relativa allo stabilimento siderurgico tarantino, la situazione, se ben considerata, sembra ancor più grave. In questo caso, le medesime cautele violate giustificano, nella sostanza, l'integrazione di tre autonomi delitti, tutti a tutela dell'incolumità pubblica, ma collocati in due distinti Capi del Titolo VI, nonché ricomprensenti, a loro volta, ipotesi caratterizzate da un'opposta modalità di estrinsecazione dell'evento disastroso: immediata e violenta nel Capo I; connessa a «fattori di rischio più subdoli» nel Capo II⁶⁸. La confusione, nel caso di specie, è

diffusione dell'amianto; - idonei apparecchi personali di protezione; - organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti». Al capo B (relativo alla contestazione dell'art. 434 c.p.) viene contestato, con riguardo alle aree interne agli stabilimenti, di aver «omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi». Con riferimento alle aree esterne, di aver «fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche». Presso le abitazioni private dei lavoratori, di aver «omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia».

⁶⁷ Con tale osservazione, naturalmente, non si intende negare la natura lavorativa del rischio concretizzatosi nel caso di specie, bensì riaffermare che la sua individuazione non può dipendere in via isolata dai soggetti, *ex post*, effettivamente colpiti.

⁶⁸ Così, *ex multis*, D. Castronuovo, *Il caso Eternit. Omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi*, cit., 134 ss. Sulla distinzione tra le dinamiche lesive relative ai primi due Capi del Titolo VI, nonché sulle nozioni di “violenza” e “frode”, oltre che sulla configurabilità, allo stato attuale dell'arte, di un vero e proprio “disastro sanitario” quale elemento aggregante e comune alle ipotesi di cui al Capo II, in particolare, A. Gargani, voce *Disastro colposo*, cit., 415 s.; Id., voce *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, cit., 581 s., nonché, più ampiamente, sempre A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 278 ss., 409 ss. Ritiene “infeconda” la distinzione tra le fattispecie contenute nei primi due Capi del Titolo VI sulla base delle modalità “violente” o “fraudolente”, dovendosi, al contrario, distinguere tali ipotesi (solamente) sulla base del diverso bene giuridico tutelato (“vita” e “integrità fisica” nel Capo I; “salute” nel Capo II) S. Corbetta, *Delitti contro l'incolumità pubblica*.

massima: le violazioni cautelari, che confluiscono, in ultima analisi, nel mancato sostanziale rispetto delle prescrizioni AIA (autorizzazione integrata ambientale)⁶⁹, fondano l'integrazione della fattispecie di disastro ambientale innominato (art. 434 c.p.); della fattispecie di avvelenamento (art. 439 c.p.)⁷⁰; della fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), benché con una non totale coincidenza⁷¹. Inoltre, rispetto alla valorizzazione di quest'ultimo

Tomo I, cit., 12 ss. Su questa specifica questione, nonché sulla nozione di disastro sanitario, anche M. Donini, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini, D. Castronuovo, Padova 2007, 206 s., 210 ss., 325, il quale, in prospettiva *de lege ferenda*, individua i caratteri tipici del disastro sanitario nell'offesa non lieve a tre o più persone e nel pericolo di ulteriori offese ai beni vita, salute o incolumità di più persone, considerando, in tal modo, irrilevanti i danni alle cose. *Contra*: A. Gargani, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale*, a cura di S. Tordini Cagli, Bologna 2017, 70 ss. In tema, altresì E. Mazzanti, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di A. Gargani, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2021, 124 ss. e, compiutamente, da ultimo, D. Castronuovo, *La tutela dell'incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici*, cit., 20 ss.

⁶⁹ In particolare, si contesta di aver diffuso sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale (quali IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive) nelle aree interne ed esterne allo stabilimento (Corte d'Assise di Taranto, 31 maggio 2021, n. 1/2021).

⁷⁰ Per un approfondimento circa lo stretto intreccio sussistente tra la tutela dell'ambiente e della sicurezza alimentare, tra gli altri, L. Ramacci, *Reati ambientali e tutela agro-alimentare*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di A. Gargani, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2021, 425 ss. Sulla fattispecie di avvelenamento nel caso Ilva, mettendo in luce i possibili profili di applicazione di una logica precauzionale, D. Castronuovo, *Tecniche di tutela e principio di precauzione*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di A. Gargani, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2021, 94 e, più in generale, G. Rotolo, *L'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione*, in *Reati contro l'incolumità pubblica*, a cura di D. Castronuovo, in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino 2024, 350 ss. Per un approfondimento in merito ai profili di intersezione tra la tutela dell'incolumità e della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, si rinvia a F. Contri, *Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche. Dalla responsabilità individuale a quella dell'organizzazione*, in *DPenCont*, 2024, 4, 224 ss.

⁷¹ La commistione tra cautele volte a tutelare la sicurezza *interna* ed *esterna* viene in rilievo già nel capo di imputazione. Siffatta circostanza è evidenziata, in particolare, da C. Ruga Riva, *Il caso Ilva, avvelenamento e disastri dolosi*, cit., 159, che rileva come «l'accusa sembra voler distinguere il disastro interno al perimetro dello stabilimento, ricondotto allo schema dell'art. 437, comma 2, c.p. e concernente i “lavoratori”, dal disastro esterno, riferito all'art. 434, comma 2, c.p. e “alla popolazione residente nei quartieri vicini al siderurgico”: tuttavia, la fluidità dei confini tra “stabilimento” e “città” e tra “lavoratori” e “popolazione limitrofa alla fabbrica” emerge dalle contestazioni; in ambedue le imputazioni, infatti, si fa riferimento alla diffusione di sostanze nocive sia nelle aree interne allo stabilimento sia nell'ambiente circostante». Con riferimento all'art. 437 c.p., infatti, agli imputati, nelle rispettive qualità, viene contestato di aver omesso «di collocare e comunque [...] di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'area cokeria, dall'area agglomerato, dall'area acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e che si diffondevano sia all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa

delitto, non pare rilevare tanto la qualifica lavorativa dei soggetti colpiti (peraltro non meglio individuati), quanto, piuttosto, la materiale omissione, all’interno del sito produttivo, di mezzi che avrebbero impedito la diffusione (all’interno ed all’esterno dello stesso) di polveri e gas tossici.

In radicale contrapposizione rispetto a quanto avvenuto nelle vicende richiamate, a guidare l’interprete nell’identificazione della fattispecie applicabile al caso concreto, nella ricerca dei soggetti garanti nonché nell’imputazione oggettiva e soggettiva dell’evento dovrebbe essere l’individuazione del rischio specifico realizzatosi nei risultati lesivi; e tale indagine, come già ampiamente osservato, non può prescindere dalla valorizzazione del cono di protezione apprestato dai doveri cautelari violati: che di norma si volgono “direttamente” o “prioritariamente” verso la gestione di un determinato rischio.

In definitiva, nel caso Eternit, le cautele poste in via diretta a tutela dei soggetti lavoratori non avrebbero potuto giustificare l’applicazione della fattispecie di “altro disastro” nella sua conformazione di disastro innominato (ambientale)⁷². E ciò non solo per la collocazione sistematica dell’art. 434 c.p. tra i “delitti di comune pericolo mediante violenza”, bensì anche – ed è ciò che in questa sede più interessa – perché l’adozione di quelle cautele rappresenta la modalità di gestione di un vero e proprio rischio lavorativo. I risvolti “esterni” del pericolo per la pubblica incolumità non fanno altro che evidenziare, per un verso, il carattere multidirezionale del rischio (lavorativo) che si è concretizzato nell’evento disastroso, nonché, per altro verso, il carattere diffusivo del pericolo cagionato, tipico di questi delitti. Come già ampiamente osservato, la creazione di un pericolo (o di un danno) per la salute dei soggetti esterni non può valere, in generale, a mutare la qualificazione del rischio – da cui dipende anche l’individuazione della fattispecie applicabile – che, nel caso specifico, ha trovato la propria realizzazione: tali soggetti vengono tutelati in quanto equiparabili a quelli

(malattia e morte)». Così Corte d’Assise di Taranto, 31 maggio 2021, n. 1/2021. In argomento, altresì, M. Chilosi, M. Riccardi, *Profili penalistici dei modelli organizzativi*, cit., 90 ss.

⁷² Si pensi, ad esempio, all’omessa adozione di «provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l’esposizione all’amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall’amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi».

interni (direttamente salvaguardati)⁷³. Gli effetti “esterni” dovrebbero dunque dirsi assorbiti – in quanto dipendenti dalla violazione delle medesime regole cautelari – dalla portata applicativa della fattispecie di cui all’art. 437 c.p., almeno per come intesa nel diritto vivente. La soluzione, naturalmente, non esclude che i danni all’ambiente esterno possano essere ricondotti a individui interni all’impresa. Siffatti effetti lesivi dovrebbero però essere ricollegati alla violazione di regole cautelari direttamente deputate a regolare siffatto rischio specifico⁷⁴.

Invero, la presenza dell’art. 437 c.p. tra i delitti contenuti al Capo I del Titolo VI ed il riferimento esclusivo della disposizione agli infortuni (e non alle malattie professionali) dovrebbero altresì impedire di poter ricondurre a tale fattispecie la concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo qualora questo dipenda, come nel caso di specie, dalla violazione di cautele destinate a evitare eventi ad etiologia lungo-latente e diluita nel tempo⁷⁵. Seppur tale soluzione sia difficilmente accettabile sul piano sociale, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, nel caso in esame, le ipotesi di inquinamento storico-progressivo dipendenti dalla violazione di regole cautelari volte a gestire un rischio lavorativo potrebbero essere ricollegate alle sole fattispecie di matrice amministrativa e contravvenzionale, vigenti al tempo della tenuta delle condotte, destinate a tutelare i lavoratori dalle esposizioni a sostanze tossiche. Ciò, chiaramente, sul presupposto della evidente difficoltà, discendente da un’eventuale contestazione dei delitti di evento dannoso alle persone, sia di dar prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo, sia di individuare correttamente i singoli soggetti garanti tra quelli succedutisi alla guida dell’impresa⁷⁶.

Ad opposti risultati si dovrebbe invece pervenire, pur sempre mantenendo fermo il ragionamento, nell’analisi della vicenda relativa all’acciaieria Ilva di Taranto: le cautele collegate al sostanziale mancato rispetto dell’AIA potrebbero al più ritenersi idonee a fondare – alla stregua dell’interpretazione (illegittima) dell’art. 434 c.p. unanimemente accolta dalla giurisprudenza – la fattispecie di disastro innominato sotto forma di disastro ambientale⁷⁷. A differenza di quanto evidenziato nell’ipotesi precedente, la

⁷³ Per un diretto confronto tra le fattispecie di cui agli artt. 434, comma 2, (anche in combinato disposto con l’art. 449 c.p.) e 437, comma 2, c.p., F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, cit., 383 ss.

⁷⁴ Cfr. § 4.1.

⁷⁵ Per gli opportuni riferimenti bibliografici in merito alla nozione, di matrice giurisprudenziale, di malattia-infortunio, cfr. nt. 63.

⁷⁶ Sul punto, per tutti, S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., 50 ss.

⁷⁷ Sulla base di quanto osservato sino ad ora, la questione potrebbe essere ulteriormente approfondita. Posto che il disastro ambientale innominato di cui all’art. 434 c.p. dovrebbe sempre rappresentare la concretizzazione di un vero e proprio rischio per l’incolumità pubblica (il bene ambiente verrebbe in gioco solamente quale referente materiale di un più ampio pericolo per una pluralità indeterminata di soggetti), ci si potrebbe chiedere se le cautele contestate (riconducibili, in ultima analisi, al mancato sostanziale rispetto dell’AIA) siano volte a gestire effettivamente un rischio per la salute pubblica ovvero un vero e proprio rischio ambientale.

salute dei soggetti lavoratori verrebbe qui salvaguardata solo in via indiretta: essi verrebbero protetti nella loro veste di cittadini. Ad essersi concretizzato non è un rischio lavorativo, bensì un rischio per (l'ambiente) e la salute della popolazione esterna.

5.2. Nell'esegesi della fattispecie contenuta all'art. 437 c.p., la vera e propria (iper)valorizzazione della nozione di luogo di lavoro emerge, in particolare, nelle ipotesi di disastro (tecnologico) causato dall'omissione, dal ritardo nell'adozione o dall'errata manutenzione di cautele volte a garantire la sicurezza degli utenti che usufruiscono di un servizio o, più in generale, di strutture o manufatti. Emblematico è il caso sottoposto, seppur in via cautelare, all'attenzione della Cassazione concernente la caduta di una cabina della funivia del Mottarone (in provincia di Verbania), dalla quale sono derivati eventi lesivi, precisamente 15 decessi ed un ferimento, tutti a carico dei soggetti trasportati.

Allo stato, il grave evento si assume dovuto alla materiale apposizione di uno strumento inibente l'attivazione del freno d'emergenza da parte dei lavoratori della società Mottarone s.r.l. A seguito dell'allentamento del cavo traente, il mancato azionamento automatico del presidio emergenziale ha determinato l'omesso arresto della cabina (nel frattempo retrocessa), che si è staccata dal cavo portante, crollando rovinosamente al suolo⁷⁸.

L'impostazione accusatoria – avallata, seppur in sede cautelare, dalla Cassazione – si è fondata sulla contestazione della fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. In particolare, valorizzando la nozione (ultraestensiva) di luogo di lavoro attualmente fornita dalla giurisprudenza⁷⁹, la Pubblica Accusa vi ha fatto rientrare anche la cabina funiviaria crollata, in quanto ambiente frequentato altresì da lavoratori per svolgere giri di prova, manutenzioni, ovvero per raggiungere, mediante la stessa, la propria base lavorativa.

Anche tale impostazione esegetica, però, non tenendo in debita considerazione la prioritaria destinazione di tutela fornita dalla cautela (man)omessa, non convince. Se è certo che il corretto funzionamento del freno d'emergenza di una cabina funiviaria si ponga a salvaguardia anche dell'integrità fisica dei lavoratori occasionalmente trasportati, è altrettanto certo che tale mezzo sia destinato in via diretta a tutelare gli

⁷⁸ Cass. 15.4.2022 n. 39091 in *CP*, 2023, 2500 ss., con nota di F. Contri, *L'estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone*.

⁷⁹ Cfr. nt. 55.

utenti che accedono al servizio di trasporto: i primi (lavoratori) vengono tutelati in quanto equiparabili ai soggetti terzi che usufruiscono del servizio (passeggeri). In altri termini, l’omissione della cautela contestata agli indagati rappresenta la (mala) gestione di un rischio relativo alla sicurezza dei trasporti, non di un rischio lavorativo; circostanza che dovrebbe imporre la valorizzazione della fattispecie – a modesto parere di chi scrive, nella propria declinazione colposa – di attentato alla sicurezza dei trasporti (artt. 432 e 449 c.p.)⁸⁰.

Non dissimile è l’impostazione accusatoria – quanto all’interpretazione della fattispecie in analisi – nella vicenda relativa al crollo del viadotto Polcevera (c.d. Morandi) a Genova. In quella sede, ad essere contestati sono, in via congiunta, i delitti colposi (art. 449 c.p.) di “attentato alla sicurezza dei trasporti” (art. 432 c.p.) e “crollo di costruzioni o altri disastri” (art. 434 c.p.); il delitto di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” (art. 437 c.p.); i delitti colposi di omicidio e le lesioni personali aggravati dalla violazione norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.)⁸¹; nonché i delitti di omicidio e lesioni gravi o gravissime stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.).

La considerazione delle caratteristiche dell’opera e delle sue destinazioni di utilizzo – essa è annoverabile tra le “costruzioni”, ma era altresì deputata al transito di trasporti pubblici e privati; rappresentava infine un vero e proprio luogo di lavoro per i dipendenti di Autostrade e delle aziende che ivi svolgevano le manutenzioni ed i controlli di sicurezza – hanno portato a confondere la natura prevalente del rischio mal gestito (quello relativo alla sicurezza dei trasporti) con i vari settori di tutela attinti dal disastro. Anche in questa ipotesi, l’appiattimento della fattispecie di cui all’art. 437 c.p. sulla nozione di luogo di lavoro offusca la natura del rischio tradottosi nei risultati lesivi e, dunque, preclude il pieno rispetto dei principi di legalità e di personalità della responsabilità penale.

Concludendo, l’art. 437 c.p. riveste ancora oggi una posizione centrale nel nostro ordinamento; non tanto, però, quale sede di una fattispecie in cui possa essere sussunto ogni infortunio o disastro verificatosi in un luogo qualificabile come lavorativo, e nemmeno quale delitto volto a ricomprendere ogni omissione o

⁸⁰ Da quanto riportato dagli organi di stampa, la tesi rappresentata nel testo – invero già sostenuta in F. Contri, *L’estensione della nozione di rischio lavorativo nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro*, cit., *passim* – parrebbe essere stata avallata dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Quest’ultimo, a fronte di siffatti rilievi difensivi, avrebbe infatti restituito gli atti al Pubblico Ministero per la modifica dell’imputazione.

⁸¹ Tale imputazione ha consentito la chiamata in causa degli enti ASPI (Autostrade per l’Italia) e SPEA (Società progettazioni edili autostradali) ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

rimozione di cautele fisicamente collocate in ambienti “di lavoro” a prescindere dalla loro destinazione teleologica, bensì come fattispecie di comune pericolo ricollegabile alla concretizzazione di un vero e proprio rischio lavorativo.

Inoltre, appurato che la definizione di luogo di lavoro ha perso, rispetto al passato, gran parte della sua portata selettiva, ad orientare l’interprete nell’individuazione di un vero e proprio rischio lavorativo non pare possa esser altro che la prioritaria destinazione antinfortunistica (intesa come tutela dei lavoratori) delle regole cautelari violate. Breve: la fattispecie in esame dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di infortuni o disastri (anche solamente potenziali) dipendenti dalla mancata predisposizione di impianti, apparecchi o segnali destinati a salvaguardare in via diretta (o prioritaria) la sicurezza (della comunità) dei lavoratori⁸².

Alla luce di tale rilettura ermeneutica – obbligata, a modesto parere di scrive, per assicurare pieno rispetto dei principi di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole) – non dovrebbe assumere significato alcuno la citata distinzione tra disastro interno ed esterno, pena, tra l’altro, il possibile confondimento dell’interprete nell’individuazione del rischio specifico: il disastro (si badi bene: discendente dalla violazione delle medesime regole cautelari), salvo rare eccezioni, è unico.

Da ultimo, per valutare l’applicabilità di tale fattispecie contro l’incolumità pubblica, non risulterà nemmeno dirimente (quantomeno in assoluto) la qualifica “lavorativa” assunta dai soggetti eventualmente coinvolti nell’evento infortunistico o disastroso: essa – sebbene possa coadiuvare l’interprete nell’individuazione del rischio specifico realizzatosi – non evidenzia, per ciò solo, la sua natura di rischio relativo alla sicurezza del lavoro. Nella definizione dell’ambito applicativo delle circostanze aggravanti antinfortunistiche dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.), si è infatti evidenziato come la tutela apprestata da regole cautelari volte a gestire rischi specificamente lavorativi non si limiti ai soli lavoratori, bensì ricomprenda anche i terzi «ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore»⁸³. E se ciò vale nell’esegesi di fattispecie di evento dannoso per le persone, in cui rileva l’individuazione del soggetto

⁸² La soluzione parrebbe essere stata adottata – il condizionale si deve alla mancanza delle motivazioni, allo stato – anche dalla recentissima sentenza di primo grado sul caso del disastro ferroviario di Pioltello, che avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 437 c.p. sulla base dell’inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina relativa alla salute e sicurezza del lavoro (cfr. comunicato del Tribunale di Milano, Sez. V, 25 febbraio 2025, in www.giurisprudenzapenale.com, 25 febbraio 2025).

⁸³ Così Cass. 6.9.2021 n. 32899, sul caso del disastro ferroviario di Viareggio.

passivo⁸⁴, non pare dubitabile che tale considerazione possa (*rectius* debba) essere valorizzata, a maggior ragione, anche nell’interpretazione di delitti intrinsecamente connotati dall’irrilevanza delle (eventuali) vittime, come quelli di comune pericolo.

6. L’analisi sin qui condotta palesa una sottovalutazione da parte della giurisprudenza – salvo, invero, per qualche pregevole eccezione – per la ricerca del rischio specifico che si è realizzato nel disastro e, di conseguenza, una insostenibile imprevedibilità dell’inquadramento giuridico dei fatti sottesi alle relative incriminazioni, oltre che dei soggetti chiamati a risponderne.

Lasciare una tale discrezionalità nelle mani dell’organo inquirente e poi giudicante di volta in volta chiamato a decidere non significa solamente porre in dubbio l’attuale vigenza – oltre ai canoni di legalità e di responsabilità per fatto proprio (e colpevole) – dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, bensì anche capovolgere illegittimamente l’onere della prova ponendolo a carico degli imputati. In particolare, se l’Accusa potrà trarre a giudizio tutti i vertici (e non solo) di una compagine societaria, contestando, in un primo momento, più fattispecie di comune pericolo, per lasciare, in un secondo momento, al solo decisore l’individuazione del rischio specifico che si è concretizzato nell’evento disastroso, questa potrà, nella sostanza, ritenersi esentata sia dal dimostrare il tipo di rischio che si è verificato sia dal provare che gli imputati avessero il potere/dovere di gestirlo⁸⁵. Dovranno infatti essere questi ultimi a render manifesto, per assicurare la propria irresponsabilità (beninteso, sotto questo preciso profilo), che si sia verificato un rischio diverso rispetto a quello che erano tenuti a regolare⁸⁶.

⁸⁴ In questo senso l’opinione dottrinale dominante e quella giurisprudenziale. *Contra*: L. Masera, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica*, Milano 2007, *passim*; Id., *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità*, cit., 357 ss.; F. Viganò, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *DPenCont.*, 2013, 3, 390 ss.; S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, cit., 284 ss., i quali, seppur con argomentazioni parzialmente differenti, ritengono sufficiente, per l’applicazione dei delitti di omicidio e lesioni personali, la prova, fondata su studi epidemiologici correttamente condotti, della verifica della morte di uno o più soggetti, anche se non specificatamente individuati.

⁸⁵ Ponendo in luce l’imprescindibile valorizzazione del criterio della competenza, D. Micheletti, *Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell’evento*, cit., pp. 522 s., osserva che «l’individuazione delle figure su cui ricade il potere-dovere di gestire il fattore di rischio che si è storicizzato nell’offesa [...] gioverebbe anche in termini di semplificazione processuale, scongiurando quelle pletoriche indagini preliminari generate dalla pioggia di avvisi di garanzia che trova invece alimento nell’alternativa logica condizionalistica».

⁸⁶ Tale *modus operandi* ricorda molto quello – già criticato in dottrina – sviluppatosi nell’ambito dell’accertamento della responsabilità colposa, in cui il richiamo alla colpa generica nel capo d’imputazione funge da “*culpa generalis*”, ovvero da clausola generale volta a ricomprendere ogni forma di colpa rilevabile nel caso concreto, a prescindere dall’avvenuta scadenza dei termini per la modifica dell’imputazione, per contestare

D'altro canto, tale prassi ingenera il concreto pericolo che, per mezzo della contestazione di più fattispecie rispondenti alla realizzazione di rischi diversi, vengano chiamati a rispondere per talune di queste anche enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, i quali potrebbero considerare più conveniente – pur potendo correttamente valutare la propria estraneità ai fatti per la mancata corrispondenza, nel caso di specie, del rischio realizzatosi ad uno dei reati presupposto loro contestati – chiudere anticipatamente il processo mediante il ricorso al rito di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). Alla prospettiva di una futura assoluzione nel merito, farebbero da *pendant* sia la rilevata imprevedibilità della scelta della (o delle) fattispecie ritenute integrate dall'organo giudicante, sia i gravi danni all'immagine e alla reputazione che potrebbero discendere da una difesa attiva in giudizio⁸⁷.

Per superare tale prassi, si rende opportuno che il rischio specifico tradottosi nei risultati lesivi venga individuato a monte, mediante una corretta criteriologia, e che solo successivamente (e a ritroso) vengano individuati i soggetti che erano chiamati in via originaria o derivata a gestirlo, nonché le fattispecie applicabili al caso concreto.

Nei casi più ostici, in cui l'evento, soprattutto se di portata disastrosa, pare rappresentare la realizzazione di diversi rischi, tutti però gestibili mediante la tenuta

(o, finanche, fondare la condanna dell'imputato) sulla violazione di una regola cautelare diversa da quella inizialmente contestata. Cfr., anche per i più recenti riferimenti giurisprudenziali, D. Castronuovo, *I delitti di omicidio e lesioni*, cit., 349 ss. In argomento, altresì, D. Castronuovo, *La contestazione del fatto colposo: discrasie tra formule prasseologiche d'imputazione e concezioni teoriche della colpa*, in *CP*, 2002, 3836 ss.; Id., *La colpa penale*, cit., 197 ss.; Id., *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo*, in *DPenCont*, 2016, 3, 229 ss.; V. Attili, *Dalla struttura alla funzione (probatoria): il “tipo colposo” nel crogiolo dell'accertamento processuale*, in *CP*, 2012, 1571 ss.; D. Petrini, *Rischi di responsabilità oggettiva nell'accertamento della colpa del datore di lavoro e dei dirigenti*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di R. Bartoli, Firenze 2010, 308 ss.; G. Civello, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen fra regole cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative*, in *AP*, 2011, 2, 22 ss.; M. Caianiello, *Imputazione e garanzie: la contestazione e la qualificazione del fatto nel reato colposo*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. Donini, R. Orlandi, Bologna 2013, 341 ss.; S. Canestrari, *La struttura soggettiva della fattispecie. La colpa*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Vol. II, Torino 2013, 164 ss.; G. Varraso, voce *Imputazione processuale e reati colposi*, in *Reato colposo*, a cura di M. Donini, in *ED, I Tematici*, II, Milano 2021, 678 ss.

⁸⁷ Ciò è quanto potrebbe avvenire, pur in assenza della realizzazione di un vero e proprio rischio ambientale o lavorativo, mediante la contestazione degli illeciti amministrativi dipendenti ora da reati ambientali (art. 25-undecies del d. lgs. 231/2001), ora dai delitti colposi di omicidio e lesioni personali (gravi o gravissime) aggravati dalla violazione di norme a tutela della sicurezza del lavoro (art. 25-septies del d. lgs. 231/2001). Tale scenario – che implica, per l'Accusa, una “vittoria assicurata” –, lungi dal prospettarsi quale eventualità futura ed incerta, pare aver già mostrato una propria evidente concretizzazione proprio nel, già richiamato, processo relativo al crollo del viadotto Polcevera a Genova. Il mancato riconoscimento della circostanza aggravante antinfortunistica dei delitti di omicidio e lesioni personali ha invece comportato, in primo grado, l'esclusione della responsabilità dell'ente nel processo relativo al disastro ferroviario di Pioltello (cfr. comunicato del Tribunale di Milano, Sez. V, 25 febbraio 2025, in www.giurisprudenzapenale.com, 25 febbraio 2025).

delle medesime cautele, la ricerca dovrà essere condotta – corrispondentemente a quanto già evidenziato a partire dalle condivisibili statuizioni della pronuncia di legittimità sul disastro ferroviario di Viareggio – evidenziandone la direzione prioritaria.

Adottando tale criterio ermeneutico, potrebbe essere riservato uno specifico ambito applicativo ai delitti di comune pericolo posti a tutela della sicurezza del lavoro e, segnatamente, alla (frequentemente contestata) fattispecie di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Come ampiamente osservato, in queste ipotesi, dovrebbe essere valorizzata la principale salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori predisposta dalle regole cautelari violate, a nulla rilevando la possibile ricomprensione nella nozione di “luogo di lavoro” – peraltro dai contorni tutt’altro che nitidi – dell’ambiente in cui il disastro o gli infortuni si sono verificati.

Lungo la strada verso la ricerca del rischio specifico realizzatosi nei risultati offensivi, e di danno e di pericolo, non dovrà rappresentare un ostacolo il frequente carattere multidirezionale dei rischi, nonché, per converso, la possibilità che questi appaiano gestibili mediante l’apprestamento delle medesime cautele: il rischio, salvo peculiari eccezioni, sarà unitario ed alla sua *mala gestio* corrisponderà la (potenziale) responsabilità dei soli soggetti chiamati *ex ante* a governarlo.

Nelle ipotesi di evento dannoso alle cose qualificato dal pericolo per l’incolumità pubblica, a nulla rileverà che gli effetti del disastro si siano espansi attingendo altresì elementi materiali che potrebbero astrattamente denotare la verifica di plurimi e diversi eventi disastrosi: i caratteri della diffusività del pericolo e dell’indeterminatezza delle possibili vittime sono connotati insiti nella nozione di comune pericolo e, perciò, trasversali a tutte le ipotesi delittuose di cui al Titolo VI.

In sintesi, a fronte di tutti i casi di commistione (diretta e indiretta) tra vari e diversi rischi riguardanti soprattutto la verifica di eventi lesivi di diffusività tale da compromettere beni giuridici, seppur contigui, eterogenei, e della corrispondente pluridirezionalità delle cautele violate, va contrastata l’attuale tendenza a relativizzare il momento di accertamento del rischio specifico che si è concretizzato nell’evento disastroso. Lo richiedono, in prima battuta, i canoni di legalità e di responsabilità per fatto proprio e colpevole, nonché, in seconda battuta, quelli di uguaglianza e di presunzione di innocenza.